

ANNO 2015/2016

Seduta XV: lunedì 23 novembre 2015 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Comunicazioni del Presidente	2053
2. Sostituzione di un membro di Commissione.....	2053
3. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	2053
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare generica.....	2056
5. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari elaborate	2056
6. Presentazione di atti parlamentari	2057
7. Risposte a interpellanze	2057
8. Rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale	2059
- Messaggio del 10 novembre 2015 n. 7143	
9. Decreto legislativo per la ratifica dell'accordo intercantonale che abroga il concordato sul commercio del bestiame (Convenzione intercantionale sul commercio del bestiame del 13 settembre 1943)	2061
- Messaggio del 30 settembre 2015 n. 7123	
- Rapporto dell'11 novembre 2015 n. 7123R; relatore: Giorgio Galusero	
10. Modifiche del Piano direttore cantonale n. 5 - giugno 2014, schede V6 Approvvigionamento in materiali inerti e V7 Discariche: osservazioni ai ricorsi	2062
- Messaggio del 10 dicembre 2014 n. 7006	
- Rapporto di maggioranza del 1° ottobre 2015 n. 7006R1; relatore: Francesco Maggi	
- Rapporto di minoranza del 22 ottobre 2015 n. 7006R2; relatore: Ivo Durisch	
11. Stanziamento di un credito di fr. 1'200'000.- per la messa in atto delle misure di diversificazione della morfologia dell'alveo del fiume Ticino nel Comune di Cresciano, tramite il materiale proveniente dalla svuotatura della camera di ritenuta di Pian Perdasc, al Valegion di Preonzo	2075
- Messaggio del 19 agosto 2015 n. 7113	
- Rapporto del 3 novembre 2015 n. 7113; relatore: Raffaele De Rosa	
12. Mozione del 17 dicembre 2013 presentata da Franco Celio e cofirmatari "Rivedere le norme a protezione dei lupi".....	2076
- Mozione del 17 dicembre 2013	
- Messaggio del 14 aprile 2015 n. 7081	
- Rapporto del 18 novembre 2015 n. 7081R; relatore: Angelo Paparelli	

- 13.** Iniziativa parlamentare del 18 febbraio 2014 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (adeguamento e semplificazione del diritto della responsabilità dello Stato) [2079](#)
- [Iniziativa parlamentare elaborata del 18 febbraio 2014](#)
 - [Messaggio del 14 aprile 2015 n. 7083](#)
 - [Rapporto del 30 settembre 2015 n. 7083R; relatore: Maurizio Agustoni](#)
- 14.** Iniziativa parlamentare del 26 gennaio 2015 presentata nella forma generica da Francesco Cavalli e cofirmatari (ripresa da Pelin Kandemir Bordoli) per la modifica degli artt. 158 e 214 della legge organica comunale (riduzione all'8% del tasso minimo di ammortamento per i Comuni) - Seconda lettura (artt. 142 e 143 LGC e art. 64 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino) [2082](#)
- [Iniziativa parlamentare generica del 26 gennaio 2015](#)
 - [Rapporto del 3 giugno 2015; relatore: Franco Celio](#)
- 15.** Chiusura della seduta e rinvio [2083](#)

PRESIDENZA: Luca Pagani, Presidente

Alle ore 14:10 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 85 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Denti - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Ferrari - Filippini - Foletti - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati I. - Lurati S. - Lurati Grassi - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Morisoli - Ortelli - Pagani - Pagnamenta - Pamini - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Sanvido - Savoia - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo - Viscardi - Zanini

Si sono scusati per l'assenza:

Bergonzoli - Passalia - Patuzzi - Rückert

Non si è scusato per l'assenza:

Peduzzi

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

L'Ufficio presidenziale (UP) esprime dolore, vicinanza e solidarietà nei confronti delle vittime dei feroci attentati avvenuti a Parigi e nel Mali, dell'aereo fatto esplodere sopra il Monte Sinai così come di tutti gli altri attentati contro la vita umana, la pace e la libertà. Dall'inizio dell'anno le vittime innocenti del terrorismo sono più di 500. In loro memoria vi invito ad alzarvi per un momento di raccoglimento.

Il collega Marco Chiesa ha inoltrato le dimissioni da granconsigliere per la fine della presente tornata del mese di novembre a seguito della sua elezione a consigliere nazionale: ci congratuliamo con lui e gli formuliamo i migliori auguri.

L'UP si associa al sostegno espresso dal Consiglio di Stato al Presidente del Governo ticinese Norman Gobbi quale candidato al Consiglio federale per sottolineare l'importanza che la Svizzera italiana torni a essere rappresentata nell'Esecutivo federale dopo sedici anni di assenza.

2. SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DI COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 LGC, il Presidente comunica la seguente sostituzione:

- *Commissione speciale scolastica: il signor Paolo Peduzzi subentra al signor Luca Pagani*

3. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7136 3 novembre 2015

Legge concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi e di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costose (clausola del bisogno) e prolungo del decreto legislativo in vigore
(alla Commissione speciale sanitaria)

n. 6734A 4 novembre 2015

Revisione totale della legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (Messaggio aggiuntivo)
(alla Commissione della legislazione)

- n. 7137 4 novembre 2015
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 settembre 2015 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Utilizzo dei dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) per dare una percezione della disoccupazione più aderente alla realtà" (*)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7138 4 novembre 2015
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare dell'11 marzo 2014 presentata nella forma elaborata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) per la modifica dell'art. 21 della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 (nuovo cpv. 2)
(alla Commissione della legislazione)
- n. 7139 4 novembre 2015
Modifica della legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994
Tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7140 4 novembre 2015
Richiesta di stanziamento di un credito quadro di 290.4 milioni di franchi, di cui 226.8 milioni a carico del Cantone, per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il quadriennio 2016-2019
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7141 10 novembre 2015
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 18 febbraio 2014 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (adeguamenti formali nel diritto cantonale - doppia istanza)
(alla Commissione della legislazione)
- n. 7142 10 novembre 2015
Modifica della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'introduzione dell'assunzione degli ispettori per la polizia giudiziaria con concorso pubblico e della base legale per la delega di compiti di polizia a organi pubblici di sicurezza
(alla Commissione della legislazione)
- n. 7143 10 novembre 2015
Rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC)
- n. 7144 18 novembre 2015
Richiesta di un credito per investimenti di fr. 1'500'000.- per l'acquisto e l'implementazione del sistema di voto e audio-video del Gran Consiglio (SVGC)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

n. 7145 18 novembre 2015

- Richiesta di un credito quadro di fr. 27'000'000.- per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2016-2019
- Richiesta di un credito quadro di fr. 13'000'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2016-2019
- Decreti legislativi concernenti lo stanziamento di sussidi ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2016-2019 per:
 - la partecipazione al programma di collaborazione di programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera per il periodo 2014-2020 (PO Interreg V);
 - la partecipazione al programma d'attuazione San Gottardo 2016-2019;
 - il finanziamento del management regionale (Agenzie regionali per lo sviluppo);
 - il finanziamento del coordinamento del sistema regionale dell'innovazione;
 - il finanziamento delle attività di acquisizione e preparazione di progetti di ricerca applicata

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

n. 7146 18 novembre 2015

Richiesta di stanziamento di un credito complessivo di fr. 1'200'000.- per il 7° piano quadriennale 2016-2019 di manutenzione, sostituzione e potenziamento del parco macchine e delle attrezzature tecnico-didattiche della Scuola d'arti e mestieri e della Scuola specializzata superiore di tecnica delle costruzioni meccaniche e dell'elettronica di Bellinzona

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

n. 7147 18 novembre 2015

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 18 maggio 2015 presentata da Francesco Maggi e cofirmatari per il gruppo dei Verdi "Valutare l'introduzione dei bus elettrici anche in Ticino" (*)

n. 7148 18 novembre 2015

Stanziamento di crediti e crediti quadro per un importo complessivo di fr. 163'000'000.- nell'ambito della conservazione del patrimonio stradale per il periodo 2016-2019, così suddiviso:

- credito per la sistemazione delle pavimentazioni e dei cigli per un importo di fr. 104'000'000.-;
- credito quadro per interventi di rifacimento e di risanamento di manufatti per un importo di fr. 26'000'000.-;
- credito per interventi minori su manufatti per un importo di fr. 10'000'000.-;
- credito quadro per interventi di miglioria stradale a favore della sicurezza di tutti gli utenti, all'interno e fuori abitato per un importo di fr. 15'000'000.-;
- credito per la conservazione degli impianti elettromeccanici e della segnaletica per un importo di fr. 2'000'000.-;

- credito quadro per opere di protezione e premunizione dai pericoli naturali per un importo di fr. 4'500'000.-;
- credito per la conservazione delle piste ciclabili per un importo di fr. 1'500'000.-

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

(*) Art. 105 cpv. 3 LGC

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Dadò F. e Rückert A. - 02.11.2015

Ricevi i sussidi in Ticino? Allora spendi in Ticino

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Ghisletta R. - 02.11.2015

Modifica dell'art. 14 della Costituzione cantonale (Ente cantonale per lavori di utilità pubblica)

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

Ghisletta R. - 02.11.2015

Modifica dell'art. 15 della Costituzione cantonale (Ente cantonale per lo sviluppo economico)

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

Ghisletta R. - 02.11.2015

Modifica dell'art. 15 della Costituzione cantonale (regolamentazione degli stipendi massimi dei dirigenti degli enti pubblici, parapubblici e sussidi)

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

6. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [2084](#)).

7. RISPOSTE A INTERPELLANZE

Sospirata indipendenza

Risposta all'interpellanza presentata il 10 novembre 2015 da Nadia Ghisolfi e Sara Beretta Piccoli

Le interpellanti si attengono al testo.

BELTRAMINELLI P., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - L'interpellanza concerne modifiche da apportare alla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [RL 6.1.1.1] riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle professioni regolamentate, segnatamente l'aggiunta all'elenco delle professioni che abilitano all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale dell'osteopata, del massaggiatore medicale, dell'agopuntore, dell'igienista dentale, dell'audioprotesista, dell'arteterapeuta e del fisioterapista per animali. Il Dipartimento della sanità e della socialità ha recepito le esigenze di queste professioni e come da prassi abbiamo licenziato un messaggio e l'abbiamo posto in consultazione il 30 marzo; abbiamo ricevuto le risposte di quarantaquattro partner del sistema sanitario. Il Dipartimento sta vagliando queste prese di posizione. Prevediamo di licenziare il relativo messaggio nei primi mesi del 2016.

BERETTA PICCOLI S. - Mi dichiaro soddisfatta.

Soddisfatte le interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Come intende intervenire il Consiglio di Stato per evitare che gli assicurati ticinesi paghino ancora più premi del dovuto?

Risposta all'interpellanza presentata il 2 novembre 2015 da Gina La Mantia

L'interpellante si attiene al testo.

BELTRAMINELLI P., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - L'interpellanza trae origine dalla sorpresa in merito al supplemento di premio

di 33 franchi previsto da alcuni assicuratori malattia nel 2016 per i propri assicurati ticinesi. Questo tipo di provvedimento fa discutere e quindi è opportuno menzionare la base legale di riferimento, la legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10], che è stata modificata per permettere il ritorno di circa 800 milioni di franchi direttamente agli assicurati domiciliati nei Cantoni che, per il periodo dal 1996 al 2013, hanno pagato premi in eccesso. La discussione è stata lunga – anche il Gran Consiglio ha dibattuto sulla situazione venutasi a creare – e alla fine la LAMal è stata modificata e prevede che vi siano tre fonti di finanziamento: per un terzo la Confederazione, per un altro terzo gli assicuratori malattia e, infine, per il rimanente il prelievo sulle tasse ambientali in Cantoni che hanno pagato meno rispetto al dovuto (oggi distribuito sotto forma di sconto agli assicurati di tutta la Svizzera). Da notare che è decaduto lo sconto sulle tasse ambientali ai cittadini dei Cantoni che hanno pagato meno del dovuto per tre anni.

L'art. 106a *Contributo alla correzione dei premi da parte degli assicuratori e della Confederazione* della LAMal recita:

¹*Gli assicuratori e la Confederazione versano a un fondo un contributo a favore degli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso.*

²*Alla fine del secondo anno dall'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge, gli assicuratori versano al fondo un importo unico pari a 33 franchi per assicurato.*

³*Gli assicuratori finanziano il loro contributo riscuotendo un supplemento di premio unico. Possono finanziare il contributo attingendo alle riserve, qualora siano eccessive».*

La modifica permette quindi agli assicuratori di riscuotere un supplemento di premio unico o di attingere alle riserve, nel caso in cui fossero eccessive: quest'ultimo è un concetto molto vago. Se gli assicuratori non chiedevano di far fronte alle riserve scattava immediatamente il premio unico di 33 franchi riguardante tutti i cittadini della Svizzera (circa otto milioni), per un importo di 267 milioni di franchi. Circa il 60% degli assicuratori operanti in Ticino ha deciso di far fronte all'importo di 33 franchi mediante le riserve: quindi il 60% degli assicurati ticinesi non avrà un supplemento l'anno prossimo. Invece il 40% degli assicurati si troverà questo supplemento. Il ritorno di circa 276 franchi è versato in tre rate annuali: la quota del 2015 è già stata versata, nel 2016 vi sarà quella di 33 franchi come al cpv. 2 dell'art. 106a, nel 2017, ultimo anno del ritorno, non vi sarà nessun prelievo.

Sostanzialmente, il 40% degli assicurati dovrà corrispondere 33 franchi di supplemento di premio, mentre il 60% otterrà 276 franchi.

Alle domande della deputata La Mantia posso rispondere che è la LAMal a prevedere ciò e ogni assicuratore, se dovesse decidere di non far capo alle proprie riserve, dovrebbe imporre 33 franchi a tutti gli assicurati della Svizzera.

Noi cerchiamo di evitare che si paghino più premi del dovuto: è un lavoro costante durante tutto l'anno e durante la fase di consultazione abbiamo ottenuto una riduzione da parte di una cassa molto importante e di un'altra un po' meno, pari a circa quattro milioni. Negli ultimi quattro anni abbiamo ottenuto riduzioni pari a venti milioni di franchi su premi che le casse volevano prelevare: grazie al nostro intervento, accettato dall'Ufficio federale della sanità, i premi sono stati diminuiti. Va detto anche che da parte dell'Ufficio federale vi è la volontà di non volere ridurre eccessivamente le riserve. Da parte nostra insistiamo sul fatto che, se è condivisibile avere riserve che garantiscono una buona gestione e una buona compensazione dei rischi, è anche giusto osservare che rispetto a qualche anno fa l'entità delle riserve è superiore. Quindi quando si parla di riserve eccessive ci è sembrato esagerato prevedere questo nella legge; concordo con l'interpellante che i 33 franchi dovevano essere assunti direttamente dagli assicuratori malattia. Purtroppo la protezione data dalla legge non ci permette di intervenire direttamente.

LA MANTIA G. - La risposta è molto esaustiva ma penso sia una grande ingiustizia che le persone che hanno pagato eccessivamente premi per molti anni ora si vedano costrette a rimborsare questi premi pagati in eccesso. Non so se non vi era un margine di intervento per far valere queste rivendicazioni presso le associazioni mantello degli assicuratori o presso l'Ufficio della sanità pubblica o il Dipartimento federale degli interni. Ringrazio per la risposta.

L'atto parlamentare è dichiarato evaso.

8. RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO CANTONALE (EOC)

Messaggio del 10 novembre 2015 n. 7143

Ai sensi dell'art. 88 della LGC e dell'art. 13 della legge sull'Ente ospedaliero cantonale (LEOC) si procede al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'EOC.

È aperta la discussione.

Ai sensi dell'art. 50 LGC (Collisione di interessi), i deputati Daniele Caverzasio e Paolo Sanvido non prendono parte alla discussione e perciò lasciano la sala.

PRONZINI M. - Il rinnovo del Consiglio di amministrazione (CdA) dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) cade in un momento delicato e decisivo per il futuro della politica ospedaliera cantonale. In questi ultimi tempi, a più riprese, è stato tirato in ballo il ruolo del CdA in quanto tale, di alcuni suoi membri come ad esempio il ruolo del rappresentante del Consiglio di Stato, i possibili conflitti di interesse; inoltre, in particolare sembra di capire che non vi sarebbe sintonia tra gli amministratori e la popolazione e in questo ambito tra gli amministratori e le scelte degli altri organismi deputati a orientare le scelte di fondo della politica sanitaria e ospedaliera, per esempio il Gran Consiglio.

Per tutte queste ragioni la nomina del Consiglio d'amministrazione dell'EOC, soprattutto in questo momento, non può limitarsi alla tradizionale spartizione delle poltrone tra i partiti di governo; dovrebbe invece essere accolta come un'occasione per una discussione di fondo sul ruolo e sulla funzione dell'EOC e quindi del suo CdA, stilando anche un bilancio sul suo operato. Quest'ultimo tende, ormai da tempo, ad andare al di là delle sue competenze e a sovrapporsi a scelte che non gli competono: da tempo si assiste, da parte degli organi dirigenti, a prese di posizione, progetti, collaborazioni e privatizzazioni che esulano dalle loro competenze, fughe in avanti irrispettose delle regole democratiche e legislative alla base del mandato del medesimo CdA; un atteggiamento talmente vistoso che ha obbligato anche la Commissione speciale per l'esame della pianificazione ospedaliera a segnalare questa situazione nel suo prerapporto. Sul tema ho inoltrato tre interrogazioni che non sono ancora state evase. Nei prossimi mesi il tema sarà portato davanti alla popolazione: è evidente che vi saranno un referendum e una votazione popolare così da permettere di

chiarire quali scelte vuole fare la popolazione in materia di pianificazione ospedaliera e di salute.

Da una parte vi è chi vuole dare risposte ai problemi della sanità avendo come punto di riferimento un ente ospedaliero pubblico, dall'altra vi è chi vuole privatizzare e sottoporre questo settore alla logica del mercato.

Per questa ragione chiedo di rinviare la nomina del Consiglio di amministrazione dell'EOC così da avere la chiarezza necessaria da parte della popolazione grazie al referendum e all'iniziativa popolare. Gli amministratori dovranno essere scelti in base alla volontà popolare.

Messa ai voti, la richiesta di rinvio è respinta con 4 voti favorevoli, 57 contrari e 7 astensioni.

PAGANI L., PRESIDENTE - Poiché è stata respinta la richiesta di rinvio proposta dal deputato Pronzini procediamo alla distribuzione delle schede di voto, ai sensi dell'art. 88 della legge sul Gran Consiglio che recita: «*si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto. Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti*».

PRONZINI M. - Non ho sentito lo scambio di opinioni che è avvenuto in seno all'Ufficio presidenziale (UP) però il Gran Consiglio ha deciso di distribuire le schede e non credo che il Consigliere di Stato possa intervenire per decidere come il Parlamento debba procedere (lo fa già in modo abbastanza deciso nella pianificazione ospedaliera).

PAGANI L., PRESIDENTE - Stiamo semplicemente facendo una verifica perché il Consigliere di Stato sostiene che la legge sull'EOC [RL 6.3.1.1] prevede un'elezione in blocco.

L'UP conferma le modalità di voto tramite scheda per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'EOC. I due membri del Gran Consiglio Sanvido e Caverzasio che risultano tra i candidati hanno lasciato la sala e ovviamente non voteranno. Invito l'usciera a raccogliere le schede.

Ai sensi dell'art. 88 LGC, si procede alla votazione a scrutinio segreto per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'EOC per il periodo 2015-2019.

Primo scrutinio (maggioranza assoluta dei votanti)

Schede distribuite:	80
Schede rientrate:	80

Risultato:

<i>Schede bianche:</i>	0
<i>Schede nulle:</i>	5
<i>Beltraminelli Paolo:</i>	42
<i>Caverzasio Daniele:</i>	42
<i>Crivelli Luca:</i>	43
<i>Dell'Ambrogio Edy:</i>	49
<i>Mariani Luigi:</i>	41
<i>Malacrida Roberto:</i>	50
<i>Sanvido Paolo:</i>	43

I candidati succitati, avendo raggiunto la maggioranza assoluta, risultano tutti eletti.

9. DECRETO LEGISLATIVO PER LA RATIFICA DELL'ACCORDO INTERCANTONALE CHE ABROGA IL CONCORDATO SUL COMMERCIO DEL BESTIAME (CONVENZIONE INTERCANTONALE SUL COMMERCIO DEL BESTIAME DEL 13 SETTEMBRE 1943)

Messaggio del 30 settembre 2015 n. 7123

Ai sensi dell'art. 134 LGC le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

ZANINI A. - Non mi oppongo a questo decreto ma desidero fare una precisazione. Finora, il prelievo delle tasse era fatto sull'effettivo dei capi di bestiame mentre ora deriva dalle macellazioni. Ritengo che, invece di devolvere l'importo alla lotta alle epizootie, che è di competenza federale, sarebbe stato più corretto devolverlo alla struttura di macellazione che abbiamo in Ticino – che in futuro preleverà le tasse – oggi in difficoltà. Pur consapevole che in questo momento non si può fare nulla ho ritenuto opportuno sottolineare questo aspetto.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità dei 67 voti espressi.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti con 67 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Corti - Crugnola - De Rosa - Delcò Petralli - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Morisoli - Ortelli - Pagnamenta - Pamini - Pellanda - Pini - Polli - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo

Si astiene:

Zanini

10. MODIFICHE DEL PIANO DIRETTORE CANTONALE N. 5 - GIUGNO 2014, SCHEDE V6 APPROVVIGIONAMENTO IN MATERIALI INERTI E V7 DISCARICHE: OSSERVAZIONI AI RICORSI

Messaggio del 10 dicembre 2014 n. 7006

Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la pianificazione del territorio: si invita il Gran Consiglio ad adottare i progetti di decisione allegati al rapporto stesso.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione speciale per la pianificazione del territorio: si invita il Gran Consiglio ad adottare i progetti di decisione dei ricorsi dei Comuni di Monteceneri e di Mezzovico-Vira allegati al rapporto stesso.

Per i rimanenti ricorsi, si invita il Gran Consiglio ad adottare i progetti di decisione allegati al rapporto di maggioranza.

È aperta la discussione.

MAGGI F., RELATORE DI MAGGIORANZA - Oggi siamo chiamati, come autorità preposta a decidere sui ricorsi in materia di Piano direttore (PD) a esprimerci su otto ricorsi, sette di Comuni e uno di una ditta privata contro alcune modifiche delle schede V6 e V7 adottate il 28 maggio 2014 dal Consiglio di Stato.

Prima di addentrarmi nei ricorsi è utile conoscere alcuni contenuti delle due schede

oggetto delle modifiche. La scheda V6 codifica la politica di approvvigionamento sicuro in materiali inerti del Cantone, che si basa su quattro punti, nell'ordine di priorità: al primo posto si trovano gli inerti secondari, cioè prodotti dal riciclaggio dei rifiuti edili; per incentivarne il riciclaggio sono previsti quattro centri logistici, tra cui quello di Sigirino contestato da due ricorsi. Al secondo posto si trovano gli inerti provenienti da estrazioni di carattere eccezionale dai corsi d'acqua, principalmente da operazioni di messa in sicurezza e di rinaturazione. Al terzo posto si trovano gli inerti provenienti dall'eventuale futura estrazione dal Verbano e quelli importati da Svizzera interna e Italia. Al quarto posto si trovano gli inerti provenienti dai rari giacimenti indigeni: uno di questi giacimenti è oggetto di due ricorsi. La scheda V7 pianifica il fabbisogno e l'ubicazione delle discariche per materiali inerti per i prossimi vent'anni.

Il messaggio n. 7006 del Consiglio di Stato illustra i principali contenuti dei ricorsi e commenta e motiva le proposte di decisione. La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha creato un sottogruppo comprendente i colleghi Luigi Canepa, Angelo Paparelli e Ivo Durisch, che ringrazio per l'ottima collaborazione. Nel corso dell'estate abbiamo sentito i rappresentanti dei sette Comuni ed eseguito sopralluoghi per verificare la situazione sul posto e infine abbiamo sentito i rappresentanti del Dipartimento del territorio (DT).

La maggioranza della Commissione ha aderito alle proposte di decisione del gruppo di lavoro, a eccezione del PS che diverge sul solo punto legato al centro logistico di Sigirino. La maggioranza della Commissione accoglie le proposte di decisione del Consiglio di Stato con la sola eccezione del ricorso del Comune di Personico, che il Governo propone di respingere mentre la Commissione lo accoglie parzialmente.

Mi soffermo sui singoli ricorsi.

Il Comune di Avegno-Gordevio chiede di declassare la nuova tappa della discarica per materiali inerti di Avegno-Gordevio da "dato acquisito" (DA) al grado di consolidamento "risultato intermedio" (RI); per la Commissione l'ubicazione è idonea, la volumetria anche. Le richieste del Comune riguardano la successiva fase di pianificazione di dettaglio e saranno considerate dal Dipartimento e pertanto si propone di respingere il ricorso.

I Comuni di Origgio e di Ponte Capriasca chiedono di stralciare la discarica per materiali inerti in località Crevogno. La Commissione ritiene l'area piuttosto idonea e i conflitti risolvibili. Comunque la riduzione di volumetria rende l'ubicazione meno attrattiva e probabilmente da stralciare. Si chiede di giudicare i ricorsi irricevibili in quanto concernono un oggetto di grado di consolidamento RI: è possibile ricorrere solo sugli oggetti di DA.

Il Comune di S. Antonio e la ditta Valsain SA chiedono di conferire al giacimento di inerti pregiati di Pianezzo e S. Antonio – una delle riserve strategiche cantonali – il grado di consolidamento DA, nell'ottica di uno sfruttamento dello stesso. I ricorsi sono stati inoltrati dopo il termine intimato; inoltre i privati non sono legittimati a ricorrere in questa fase della consultazione. Nel merito, è dato ricorso contro le decisioni di DA, mentre nella fattispecie il ricorso è volto contro una decisione di declassamento da DA a RI, peraltro già avvenuta nel 2002 senza contestazione. Non da ultimo lo sfruttamento di un giacimento indigeno strategico risulta al quarto e ultimo posto della strategia cantonale, giacimenti da preservare in caso di crisi acuta, vale a dire nel caso l'Italia dovesse chiudere i confini e, di conseguenza, fossimo costretti ad attingere a queste riserve strategiche. Inoltre, l'impatto ambientale generato dall'estrazione di questi inerti in Val Morobbia sarebbe decisamente grosso, in particolare per l'attraversamento del Comune di Giubiasco. La Commissione propone di dichiarare i ricorsi irricevibili.

Il Comune di Personico chiede, tra l'altro, di adattare le indicazioni concernenti la discarica per materiali inerti di Personico e Pollegio, in località In Bassa, completando la tappa 1

della discarica con un nuovo deposito a sud della stessa, avente una capacità indicativa di 140 mila metri cubi. Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, segnalando un possibile conflitto con la scheda V8 sulle cave. Nel frattempo il contratto di sfruttamento della cava è stato disdetto e la scheda V8 non ne prevede un ulteriore sfruttamento. Pertanto il conflitto segnalato dal Governo non è più in essere. La Commissione condivide l'opinione del Municipio di Personico di inserire un'ulteriore tappa nella scheda V7 e di conseguenza propone di accogliere parzialmente il ricorso.

I Comuni di Monteceneri e Mezzovico-Vira chiedono di stralciare dalla scheda V6 il centro logistico d'importanza cantonale per la gestione integrata di materiali inerti di Sigirino (area cantiere AlpTransit), di stralciare dalla scheda V7 la discarica per materiali inerti di Monteceneri e la discarica di Sigirino Motti. Mi permetto di segnalare una certa incongruenza tra le due proposte: da un lato non si vuole il centro logistico per il riciclaggio, dall'altro non si vogliono neppure le discariche. La maggioranza della Commissione reputa l'area idonea per l'istallazione di un centro di lavorazione e riciclaggio dei materiali inerti di classe A. Il Consiglio di Stato e il DT hanno fornito motivazioni convincenti sull'idoneità dell'area e sulla volontà di pianificare il centro tenendo conto di tutte le osservazioni e le critiche sollevate dai ricorrenti. La Commissione pone come premessa indispensabile per la realizzazione del centro logistico il mantenimento dell'attuale svincolo autostradale. Inoltre, il centro dovrà essere eseguito a regola d'arte e in particolare al coperto evitando emissioni moleste (rumore, polvere). Per quanto concerne le discariche, la Commissione fa sue le preoccupazioni dei due Comuni e della popolazione, giustificate dai numerosi problemi vissuti con la discarica di Petasio e chiede al DT di replicare l'esperienza positiva della discarica di Magadino, pianificata per mezzo dello strumento del PUC, a tutte le nuove discariche e all'ampliamento di quelle esistenti. La Commissione propone di decidere: 1) La richiesta di stralciare le discariche per materiali inerti di Monteceneri e di Sigirino Motti, è irricevibile in quanto rivolta a oggetti di grado di consolidamento inferiore al DA. I Comuni avranno la facoltà di ricorrere, se le discariche dovessero essere confermate, in una fase successiva. 2) La richiesta di stralciare il centro logistico dell'area AlpTransit di Sigirino è respinta.

Infine, il rapporto di minoranza del gruppo PS chiede da una parte di mantenere il centro logistico di Sigirino a grado di consolidamento RI, in quanto non tutte le questioni di rilevanza pianificatoria sono risolte, e dall'altra ritiene che la decisione di attribuire il DA potrebbe essere impugnata dai Municipi con successo. Su invito dello stesso gruppo PS la Commissione ha chiesto al Governo ulteriori precisazioni sulla scelta del sedime di Sigirino: la risposta dell'Esecutivo è giunta il 7 ottobre 2015 e ha rassicurato la maggioranza della Commissione. La situazione a Sigirino è unica e irripetibile per la dimensione dell'area (sarebbe impossibile trovare un'altra ubicazione nel Luganese di queste dimensioni); vi è un allacciamento ferroviario e stradale e, con il mantenimento chiesto dello svincolo autostradale, potrebbe essere ulteriormente migliorata e inoltre la distanza dalle zone abitate è adeguata e permette di rispettare tutti i limiti dell'ordinanza federale; importanti infrastrutture utilizzate dal cantiere AlpTransit possono essere ritirate a prezzo interessante. In sintesi l'area è idonea e presenta un'occasione unica: ben difficilmente si potrà trovare un'altra area nel Luganese e il finanziamento per un'infrastruttura analoga a quella presente presso il cantiere AlpTransit. Un voto convinto del Gran Consiglio a favore del DA permetterebbe al DT di procedere con solide basi per discutere con AlpTransit e l'USTRA il prosieguo della pianificazione di quest'area.

In caso di sostegno al rapporto di minoranza chi si oppone al centro logistico si sentirebbe sostenuto da questo consesso e le probabilità di vedere realizzato il centro diminuirebbero sensibilmente. Questo potrebbe significare addirittura più discariche, che di nuovo

rischiano di essere realizzate nella media e alta Valle del Vedeggio. La maggioranza della Commissione invita pertanto il Parlamento a respingere con convinzione questo rapporto. Senza un centro di logistica l'obiettivo di aumentare dal 50% al 70% il grado di riciclaggio (a livello federale siamo già all'80%) non sarà raggiungibile e il fabbisogno di discariche sarà di conseguenza più elevato e doloroso per il territorio.

Ringrazio per la vostra attenzione e per il sostegno al rapporto di maggioranza.

DURISCH I., RELATORE DI MINORANZA E INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS -

Siamo concordi con tutti i punti del rapporto di maggioranza con l'eccezione della questione di Sigirino. Come ha detto il relatore di maggioranza l'autorità dovrà discutere il prosieguo del destino pianificatorio di quest'area con AlpTransit; ora, secondo noi le discussioni non sono mature e pertanto riteniamo che nella scheda di PD questo dato debba rientrare come RI e non come DA. Non si contesta la politica delle schede V6 e V7, né si contesta il centro logistico di Sigirino né il fatto che quell'area sia rimasta la sola disponibile nel Luganese; per contro, manca chiarezza per esempio sulla compensazione ambientale prevista in questa zona (dove sarà fatta?), così come sullo svincolo autostradale: non è chiaro cosa esso diverrà a livello pianificatorio (solo svincolo al servizio del centro logistico oppure uno svincolo a tutti gli effetti? Ipotesi quest'ultima alla quale saremmo contrari). Per queste motivazioni invitiamo il Consiglio di Stato a declassare da DA a RI il centro logistico di Sigirino della scheda V6.

PAGNAMENTA P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Porto l'adesione del gruppo PLR al rapporto di maggioranza del collega Maggi che ringrazio, unitamente agli altri membri della Sottocommissione, per aver evaso in tempi più che ragionevoli il messaggio in oggetto.

Non entro nel merito delle argomentazioni che hanno portato il collega Durisch a proporre un rapporto di minoranza malgrado sia evidente che quello scelto dal Dipartimento del territorio (DT) sia il luogo ideale per installare un vero centro logistico, tanto auspicato. Con il rapporto del collega Maggi la Commissione ha tra l'altro posto vincoli per ridurre al minimo i disagi che questo centro potrebbe creare.

Colgo l'occasione per ribadire le preoccupazioni già sollevate nel rapporto sul messaggio n. 7075 votato da questo Parlamento il 21 settembre scorso. Fra qualche mese saremo di fronte all'emergenza "depositi di materiale inerte", in quanto la chiusura della discarica Petasio a Mezzovico, prevista per la fine del 2015, senza aver individuato nel frattempo alternative, rischia di bloccare nel Sottoceneri il settore edile con serie conseguenze per le aziende, per i committenti privati e pubblici. Oltre alla perdita di posti di lavoro, si potrebbe addirittura temere il nascere di depositi abusivi su proprietà private o addirittura in luoghi discosti e di difficile controllo. Il DT si vedrà costretto a individuare rapide e urgenti soluzioni per evitare, a breve-medio termine, il caos nel settore delle demolizioni, degli scavi e dell'edilizia più in generale. In aggiunta alle difficoltà per la pianificazione di discariche, il DT si trova ora confrontato anche con la responsabilità e il dovere di accelerare i lavori per concretizzare al più presto nuovi centri logistici e nuovi depositi.

Ricordo che il deposito di materiali inerti è una necessità dovuta alla normale attività di costruzione di case private, stabili, uffici o strutture per enti pubblici. I depositi di materiali inerti non sono discariche (non contengono materiali inquinati o peggio ancora velenosi o pericolosi) ma, se ben pianificati, contribuiscono a sistemare terreni e a riqualificare aree dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

A causa della chiusura delle discariche saremo inevitabilmente costretti a portare in Italia il materiale di scavo con tutte le problematiche che questo potrebbe comportare. Verrebbero favorite le aziende di trasporto italiane a discapito delle nostre, verrebbe a crearsi un rapporto di dipendenza, pericoloso visti i rapporti non proprio idilliaci con la vicina regione e, aspetto altrettanto importante da non sottovalutare (mi riallaccio alla recente interrogazione del gruppo PLR *Le mafie si rafforzano in Svizzera. Il Ticino cosa fa?*), il rischio di confrontarsi con organizzazioni mafiose che già a Milano, per esempio, si sono infiltrate nel mercato degli scavi e dello smaltimento del materiale.

In conclusione il gruppo PLR sostiene il rapporto di maggioranza del collega Maggi invitando il DT ad aprire al più presto nuovi depositi di materiale inerte e centri logistici, nell'interesse di tutti.

PAPARELLI A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - La Commissione incaricata dell'esame dei sette ricorsi inoltrati contro le schede V6 e V7, anche grazie all'impegno (che in qualità di membro doverosamente gli riconosco) e alla competenza del collega Maggi, relatore, è riuscita a consegnare in tempi brevi, un rapporto serio e ponderato. Ma verso la conclusione dei lavori, il collega Durisch ha annunciato un rapporto di minoranza, che in pratica concerne unicamente i ricorsi dei Comuni di Monteceneri e di Mezzovico-Vira, contro la scheda V6 riguardante l'approvvigionamento di materiali inerti e in particolare il nuovo centro logistico di Monteceneri-Sigirino (l'attuale area di AlpTransit) una volta ultimati i lavori; rapporto, il suo, che però non ha trovato nessun sostegno da parte di altri commissari. Le motivazioni che hanno fatto propendere la maggioranza della Commissione a favore dei progetti di decisione in possesso di tutti i membri del Gran Consiglio sono chiaramente espresse e contenute nel rapporto di maggioranza.

Propongo alcune considerazioni d'obbligo. Tutti sono consapevoli del fatto che trovare luoghi adatti più di altri per l'approvvigionamento di materiali inerti (scheda V6) e per far posto a discariche controllate (scheda V7) non è impresa facile per nessuno. Penso sia oramai chiaro che tutti, il Dipartimento in primis, riconoscono senza riserve la necessità di individuare spazi e aree adatte allo scopo... purché non siano sul proprio territorio: si tratta di un atteggiamento comprensibile, ma che non porta nulla alla ricerca della soluzione del problema. Certo è che nessuno, a parte qualche scaltro gestore, farà salti di gioia nel vedersi affibbiare depositi e discariche sul suo comprensorio.

Va in ogni caso ricordato che mai si sacrificano territori realmente pregiati, bensì territori che grazie a una gestione oculata e intelligente nel tempo subiranno una metamorfosi migliorativa anche a livello paesaggistico; gli esempi già oggi non mancano, come abbiamo constatato nei sopralluoghi esperiti dalla Commissione.

Un discorso a parte merita invece il previsto centro logistico di Monteceneri e Mezzovico-Vira per l'approvvigionamento di materiali inerti tanto preziosi per la nostra edilizia, oggi oggetto di ricorso da parte dei Comuni appena citati. Ora, quest'area momentaneamente occupata dal cantiere AlpTransit, secondo discutibili precedenti principi e scelte pianificatorie, dovrebbe essere idonea all'agricoltura: una lingua di terra oltre il fiume e la ferrovia, area non certo idilliaca e inadatta per un moderno tipo di agricoltura. Del resto, la risposta del Governo del 7 ottobre, indicando i motivi della contestata scelta, dovrebbe sciogliere ogni dubbio anche tra i più scettici. Percorrendo la strada cantonale Taverne-Mezzovico quest'area non è neppure visibile. È un'area discosta, di scarso pregio e a nostro modesto avviso per nulla adatta all'agricoltura.

Va comunque riconosciuto che secondo quanto pattuito a suo tempo, AlpTransit si era impegnata a restituire l'ampio sedime come l'aveva trovato, cioè senza nessuna

infrastruttura e ripristinato come spazio grezzo, forse appena adatto alla produzione di grano turco. Ora però AlpTransit al termine dei lavori, in luogo di smantellare e sgomberare tutto, operazione anche per loro sicuramente onerosa, si dichiara disposta a cedere tutto o quasi al Cantone a condizioni più che favorevoli in vista dell'eventuale realizzazione del centro logistico per la gestione integrata di materiali inerti: DA (scheda V3, misura 3.3). Va anche precisato che in caso di accettazione da parte di questo consesso sarà necessario procedere alla realizzazione di uno svincolo autostradale, eventualità del resto condivisibile, anzi condivisa, anche dai Comuni interessati. Come già annunciato in esordio, il gruppo della Lega sosterrà il rapporto di maggioranza.

CANEPA L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Suddivido il mio intervento in due parti, una riferita alla scheda V6 e l'altra alla scheda V7, con alcune considerazioni inerenti le strategie cantonali in materia e con l'obiettivo e la speranza di migliorare il sistema e soprattutto evitare gli errori del passato.

Inizio con la scheda V6 che determina la strategia cantonale per l'approvvigionamento in materiali inerti; essa si fonda essenzialmente sull'incremento dell'utilizzo di inerti secondari provenienti dal reimpiego dei rifiuti edili grazie a una rete di centri logistici per il riciclaggio e la lavorazione degli inerti, di cui quattro centri di tipo A pianificati dal Cantone. Il tutto a salvaguardia dei giacimenti indigeni di inerti primari e più pregiati.

Questa strategia ha il chiaro e condivisibile obiettivo di ridurre i depositi finali in discarica aumentando la quota di riciclaggio dal 50% al 70%. Però, per evitare che vi siano montagne di inerti riciclati bisogna lavorare anche a livello di mercato, quindi con prescrizioni d'appalto che favoriscano, laddove si può, l'impiego di questo materiale: mi rivolgo pertanto, in particolare, agli uffici cantonali che devono giocare la loro parte in primis per le opere pubbliche.

Anche l'esportazione di materiale di scavo pulito per il riempimento delle cave dismesse in Lombardia è un tassello importante da mantenere e possibilmente incrementare, giocando sulla sinergia dell'importazione di inerti dall'Italia, che di fatto esiste già. Sarebbe anche buona cosa, in queste operazioni, vedere maggiormente coinvolti i nostri autotrasportatori, al posto di quelli provenienti dall'estero; così facendo avrebbero un beneficio diretto le ditte ticinesi e, cosa non meno importante, verrebbero impiegati mezzi più rispettosi dell'aria e dell'ambiente.

In merito ai centri logistici per il riciclaggio e la lavorazione degli inerti, affinché questi siano accettati dai Comuni e dalla popolazione, dovranno essere progettati e realizzati a regola d'arte e secondo criteri moderni. Quindi, come una qualsiasi altra attività industriale, al coperto, all'interno di idonei capannoni, evitando emissioni moleste di rumori e polvere.

Senza entrare nel dettaglio dei singoli ricorsi merita un appunto particolare il giacimento di inerti pregiati di Pianezzo e S. Antonio. Condivido di principio la posizione del Consiglio di Stato, ossia che lo sfruttamento di questi giacimenti strategici in assenza di una situazione di crisi non è né saggio né opportuno. D'altro canto, vorrei lanciare un segnale di apertura considerando che le ditte ticinesi attive nella produzione di asfalto devono far capo ad approvvigionamenti dall'Italia o dalla Svizzera tedesca; questo discorso vale anche nella produzione di calcestruzzi di qualità.

La dipendenza dell'approvvigionamento di inerti dall'estero per il Ticino è di fatto troppo marcata e in crescita. È un tema aperto a cui non sono date ancora risposte concrete. Dalle ultime stime circa un milione di metri cubi di materiale è annualmente importato con la conseguente generazione di traffico pesante stimato oggi in circa 60 mila movimenti.

L'applicazione e la promozione del riciclaggio è sicuramente una delle soluzioni possibili

ma da sola non può risolvere il problema. Il principio di avere possibilità estrattive locali in alternativa all'importazione va approfondito e promosso come obiettivo economico (generazione di economia di scala) e ambientale (riduzione del traffico pesante).

Verificate quindi le condizioni tecniche ed economiche di fattibilità, la possibilità di apertura di nuove zone di estrazione ticinesi va vista come un'opportunità.

Con la scheda V7 è stabilita la strategia cantonale in materia di deposito di rifiuti edili e del genio civile in discarica, come richiesto dall'Ordinanza tecnica sui rifiuti. La cronica difficoltà a trovare ubicazioni idonee per le discariche, in particolare nel Sottoceneri, è data da motivi tecnici ma soprattutto da motivi legati alla sensibilità della popolazione. Se da una parte l'identificazione di siti idonei sul territorio per l'insediamento di una discarica è determinante dal profilo tecnico e ambientale, non meno importante è l'aspetto gestionale dell'impianto. Purtroppo esempi anche recenti hanno dimostrato come una discarica non deve essere gestita (polvere, rumori, ricoltivazione carente, insudiciamento di strade pubbliche e inosservanza delle disposizioni delle autorità locali e cantonali). In questo contesto e al fine di non ripetere cattive esperienze è assolutamente necessario evitare situazioni di possibile monopolio nel settore discariche (con ripercussioni sui prezzi di deposito e sul tipo di gestione). Come chiaramente indicato nel rapporto di maggioranza si chiede al Dipartimento del territorio di replicare l'esperienza positiva della discarica di Magadino che a mia conoscenza non ha causato problemi gestionali né tantomeno rivolte popolari. Il "modello Magadino" prevedeva essenzialmente tre fasi: la pianificazione per mezzo dello strumento del PUC; l'acquisizione o il diritto di superficie dei terreni da parte del Cantone, infine, la messa a concorso per la concessione di realizzazione e gestione della discarica, (fatte le debite proporzioni è un po' quanto avviene per le stazioni di servizio sulle autostrade). D'ora in avanti si auspica l'impiego di questo modello, certamente migliorabile, non solo per le nuove discariche ma anche per l'ampliamento di quelle esistenti.

Fatte queste considerazioni a nome del mio gruppo vi invito a sostenere il rapporto di maggioranza.

MERLO T., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO I VERDI - Il mio gruppo sostiene in linea di massima le posizioni espresse dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio nel rapporto di maggioranza redatto dal collega Maggi.

L'unica significativa eccezione riguarda il mantenimento dello svincolo quale condizione per realizzare il centro inerti di Sigirino; su questo punto il gruppo dei Verdi non può seguire il rapporto di maggioranza poiché il centro logistico di Sigirino deve essere realizzato indipendentemente dallo svincolo; il carico di passaggi di camion è perfettamente gestibile con le attuali condizioni viarie; anzi la chiusura della discarica di Petasio porterà a un significativo miglioramento della situazione lungo l'asse stradale Vira-Mezzovico-Rivera: non vi è dunque motivo per cui il Consiglio di Stato debba *«intraprendere le procedure necessarie per mantenere lo svincolo autostradale esistente al servizio del centro logistico di importanza cantonale per la gestione integrata di materiali inerti di Sigirino, Comune di Monteceneri»*. Tale mossa del Consiglio di Stato non è giustificata da concrete necessità tecniche dal momento che il centro di Sigirino non genererà un incremento di passaggi di camion rispetto a quelli gestiti per mezzo dell'attuale sistema viario da e per la discarica del Petasio. Semmai si può addirittura prevedere una diminuzione di tali passaggi a nord di Vira e Mezzovico dopo l'imminente chiusura della discarica. I Verdi intravedono la destinazione dello svincolo di Sigirino al servizio del centro inerti quale primo timido passo sotto mentite spoglie di un futuro

ampliamento della destinazione dello svincolo. Come lo stesso Consigliere di Stato Zali ha avuto più volte occasione di ribadire pubblicamente è ormai noto a tutti che più strade uguale più traffico. Aprire uno svincolo autostradale ulteriore prima ai camion per gli inerti poi, chissà, a ogni ordine di veicolo e trasporto non è una misura priva di impatti negativi per chi vive nella regione. Finiremmo per avere addirittura tre uscite autostradali in un tratto di soli venti chilometri, come rilevato dalla Confederazione che aveva già bocciato l'idea. L'apertura di uno svincolo finirebbe per richiamare nella zona industriale di Mezzovico ulteriori capannoni, e non è una buona notizia. Purtroppo tale situazione si sta riproponendo in più parti del Ticino: capannoni per la logistica e lo stoccaggio di merci che oltre a qualche posto di lavoro per persone non residenti portano traffico e spreco di territorio. Un'ulteriore uscita autostradale farà aumentare il traffico nell'intero comparto e non solo. Infatti, tale uscita sarebbe per lo più adoperata per evitare di utilizzare l'attuale uscita di Lugano nord sgravando sì lo svincolo ma intasando le strade cantonali a nord di Lugano: Taverne, Lamone, Origlio, Cureglia, Porza Canobbio, eccetera, vanificando la volontà pianificatoria di creare un asse di penetrazione alla città per il tramite della galleria Vedeggio-Cassarate.

I Verdi sostengono con slancio la decisione del Consiglio di Stato e in modo particolare del Consigliere di Stato Zali di affrontare la questione degli inerti in un'ottica di sostenibilità. La scelta di privilegiare il riciclaggio dei materiali edili in loco rispetto all'estrazione e all'importazione ci pare assai lungimirante sia dal punto di vista ecologico sia da quello economico. Questa impostazione razionale e ragionata non deve essere inficiata da una scelta avventata per quanto riguarda un eventuale svincolo a Sigrino.

Con questa importante precisazione il gruppo dei Verdi sosterrà il rapporto di maggioranza.

FILIPPINI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LA DESTRA - La gestione degli inerti (scheda V6) e le discariche (scheda V7) sono un nodo molto importante nella politica pianificatoria cantonale. Sviluppare una strategia cantonale per assicurare l'approvvigionamento di inerti e il loro smaltimento è essenziale per la corretta gestione del territorio. Le schede in questione però pongono problemi ad alcuni Comuni, che hanno inoltrato ricorso. Non potendo addentrarmi nei singoli casi mi soffermo su quello di Monteceneri poiché riteniamo che sia emblematico della situazione, per diversi motivi.

Il primo è che tra l'intavolamento delle schede, in particolare la scheda V6, e la seconda tappa (fase finale) è intercorsa la fusione nel 2010 degli allora cinque Comuni, per cui alla serata informativa dell'ottobre 2012 la popolazione si è trovata di fronte a una sorta di fatto compiuto. Nessuno nega che il problema degli inerti esiste e continuerà a crescere, che una discarica non è un centro di inerti, ma per due Comuni (con Mezzovico) che hanno vissuto il problema della discarica di Petasio vi è il timore che si torni a una situazione ingestibile: ubicazione, proprietario/gestore, polveri, orari, misure di sicurezza, eccetera. Una situazione che ha impegnato per lunghi anni sia i due Comuni sia il Cantone. Quindi la paura di diventare una sorta di "Comune discarica" è palpabile nella popolazione. Sarebbe auspicabile in tal senso che si chiarisse in modo definitivo, se così deve essere, la tipologia del centro logistico che si intenderebbe installare, se chiuso o aperto, anche se, come ha ribadito il collega Paparelli, in realtà il terreno post-AlpTransit avrebbe dovuto ritornare terreno agricolo, come da accordo con l'allora Comune di Sigrino. Si aggiunga inoltre un ulteriore scalino che interessa tale area: l'apertura dello svincolo di Sigrino – per il quale giace ancora in attesa di risposta un mio atto parlamentare – anche alla popolazione. Non vorremmo, infatti, che lo svincolo, al quale ora anche l'USTRA appare

favorevole, sia mantenuto solo a uso esclusivo del centro logistico, ma sia adattato anche all'uso della popolazione ticinese sgravando la strada cantonale in tale tratto.

Con le dovute riserve il gruppo La Destra sosterrà il rapporto di maggioranza, auspicando in futuro che vi sia un maggiore dialogo con i Comuni e, soprattutto, che i Comuni centrali non debbano solo "dare" per maggiori interessi, ma che altresì ricevano qualcosa in cambio.

MATTEI G., INTERVENTO A NOME DI MV - Operare nell'edilizia e nel settore del genio civile significa essere sempre più confrontati con il problema dei materiali inerti e delle discariche. Sino a pochi anni or sono esso era lasciato all'iniziativa di ognuno e non destava particolare preoccupazione. Ora invece va organizzato, gestito anzitutto nel rispetto del territorio. È imperativo organizzare il ricupero e il riciclaggio dei materiali stessi, sia degli inerti sia di quanto proviene dalle demolizioni e dalle ristrutturazioni di abitazioni ed edifici. Quest'ultima tipologia di intervento sarà il mercato del futuro del settore della costruzione, poiché il terreno libero ed edificabile diviene sempre meno disponibile. Ringrazio chi ha redatto il messaggio e i due relatori dei rapporti commissionali per le informazioni e le fonti di riflessione date.

Mi permetto di sollevare due punti che non ho trovato approfonditi in questi documenti.

In primo luogo, il tema del ricupero della terra vegetale per il suo riutilizzo per le bonifiche, penso specialmente quelle agricole, è importante. Nei documenti letti non ho trovato riferimenti a quest'attività. Mi sembra un aspetto che va riconsiderato da tutte le parti interessate.

In secondo luogo, in merito alle discariche in Valle Maggia e nell'area di Riveo-Visletto posso dire che la Valle Maggia con la zona di Avegno Gordevio, nei decenni scorsi ha dato un apporto importante alla risoluzione del problema legato alle discariche nel Locarnese. Sono comprensibili e condivisibili le riserve sollevate dalla proposta di volere ulteriormente depositare materiale in quest'area, che è la porta d'entrata dell'esteso distretto valmaggese. Da anni mi chiedo perché non si trovano altre soluzioni, per esempio nella zona di Cevio-Visletto, oggetto recentemente di un progetto pianificatorio di ricupero ambientale, documento al vaglio del Consiglio di Stato per approvazione. In questa zona è anche allo studio una correzione stradale a valle della frazione di Visletto. Sembra che si voglia adottare una soluzione in galleria, con la produzione di nuovi cascami inerti che dovranno essere depositati in qualche luogo. Un'altra soluzione è quella che è sotto gli occhi di tutti, ovvero quello della formazione di un argine a valle della zona, soluzione talmente semplice e ovvia che gli specialisti nemmeno vogliono affrontare. Segnalo quest'opportunità da approfondire nel contesto di questa discussione poiché con la soluzione che sostengo si risolverebbero diversi problemi proprio nel settore delle discariche e della sistemazione di inerti, con costi contenuti se non addirittura con utili: la possibilità di utilizzo ecologico dei numerosi cascami da cava per la formazione della scogliera ad argine del fiume Maggia e di sostegno del nuovo collegamento stradale tra Riveo e Visletto; la creazione di una zona di deposito di inerti e di discarica tra quest'argine e la montagna. Si tratta di un'area lunga circa mezzo chilometro, della larghezza sino a un centinaio di metri e di diverse decine di metri di profondità. Un contenitore di materiale inerte non inquinante di almeno un milione di metri cubi che risolverebbe il problema della ricerca di discariche per diversi anni. L'area risultante potrebbe poi essere bonificata e messa utilmente al servizio delle necessità delle comunità locali. Confido che nel contesto delle soluzioni allo studio questa variante sia finalmente adeguatamente considerata.

GALUSERO G. - Mi asterrò dal voto; in merito alla politica cantonale di approvvigionamento degli inerti nessuno ha evidenziato che la possibilità prevista al terzo posto dalla scheda V6 di importare inerti dall'Italia può causare ulteriori disagi a livello di traffico. Credo che le nostre riserve dovrebbero essere considerate con priorità rispetto a quelle italiane.

FERRARI C. - Mi ero astenuto sul credito per il prosieguo della pianificazione dei centri legati alle discariche e alla lavorazione degli inerti. Mi asterrò anche oggi poiché trovo carente la ponderazione degli interessi nella scheda di Piano direttore, poiché essa non tiene sufficientemente conto della mobilità e della centralità dell'uomo; con la chiusura di questi centri in zone protette e discoste e l'importazione di inerti creiamo forti pericoli alle fasce più deboli della popolazione, come constatato nel Gambarogno, dove vi è un traffico di inerti nelle fasce orarie scolastiche con i bambini che si recano o ritornano da scuola su strade non dimensionate per questi trasporti. Inoltre si pone anche la questione del rincaro legato alla politica perseguita.

CEDRASCHI A. - Apprezzo la diminuzione del dimensionamento e della limitata vita della discarica di inerti di Crevogno. Voterò a favore del rapporto di maggioranza e spero che le promesse di studio ambientale, che il rapporto definisce possibili, non rimangano tali ma che siano attuate prima della messa in funzione della discarica.

La discussione è dichiarata chiusa.

Comune di Monteceneri

*Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di Monteceneri allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 52 voti favorevoli, 14 contrari e 6 astensioni
Di conseguenza, il ricorso contro la scheda V6 è respinto mentre il ricorso contro la scheda V7 è irricevibile.*

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Battaglioni - Bignasca - Brivio - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Frapolli - Gaffuri - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Jelmini - Käppeli - Lurati I. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Schnellmann - Seitz - Terraneo

Si pronunciano contro:

Ay - Bang - Bosia Mirra - Corti - Ducry - Durisch - Garobbio - Ghisletta - Kandemir Bordoli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati S. - Storni

Si astengono:

Canepa - Ferrari - Galusero - Guscio - Ramsauer - Zanini

Comune di Mezzovico-Vira

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di Mezzovico-Vira allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 51 voti favorevoli, 14 contrari e 7 astensioni.

Di conseguenza, il ricorso contro la scheda V6 è respinto mentre il ricorso contro la scheda V7 è irricevibile.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Battaglioni - Bignasca - Brivio - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Celio - Chiesa - Crugnola - De Rosa - Delcò Petralli - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Frapolli - Gaffuri - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Käppeli - Lurati I. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Terraneo

Si pronunciano contro:

Ay - Bang - Bosia Mirra - Corti - Ducry - Durisch - Garobbio - Ghisletta - Kandemir Bordoli - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati S. - Pronzini - Storni

Si astengono:

Canepa - Ferrari - Galusero - Kappenberger - Ramsauer - Schnellmann - Zanini

Ditta Inerti Valsain SA

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dalla ditta Inerti Valsain SA allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 68 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - Dadò - Delcò Petralli - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Frapolli - Gaffuri - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Storni - Terraneo -

Si astengono:

Ferrari - Galusero - Ramsauer - Schnellmann - Zanini

Comune di S. Antonio

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di S. Antonio allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 68 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Frapolli - Gaffuri - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Storni - Terraneo

Si astengono:

Ferrari - Galusero - Ramsauer - Schnellmann - Zanini

Comune di Avegno Gordevio

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di Avegno Gordevio allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 65 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astensioni.

Il ricorso è pertanto respinto.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - De Rosa - Delcò Petralli - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Storni - Terraneo

Si pronunciano contro:

Dadò - Ghisletta - Mattei

Si astengono:

Ferrari - Galusero - Ramsauer - Schnellmann - Zanini

Comune di Personico

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di Personico allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 67 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto e la scheda V7 è modificata d'ufficio.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - De Rosa - Delcò Petralli - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Storni - Terraneo

Si astengono:

Ferrari - Galusero - Ramsauer - Schnellmann - Zanini

Comune di Origlio

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di Origlio allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 68 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - De Rosa - Delcò Petralli - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Storni - Terraneo

Si astengono:

Ferrari - Galusero - Ramsauer - Schnellmann - Zanini

Comune di Ponte Capriasca

Messi ai voti, i considerandi, i singoli punti e il complesso del dispositivo del progetto di decisione sul ricorso presentato dal Comune di Ponte Capriasca allegato al rapporto di maggioranza sono accolti con 70 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Chiesa - Corti - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio -

Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Seitz - Storni - Terraneo

Si astengono:

Galusero - Schnellmann - Zanini - Ferrari - Ramsauer

11. STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI FR. 1'200'000.- PER LA MESSA IN ATTO DELLE MISURE DI DIVERSIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA DELL'ALVEO DEL FIUME TICINO NEL COMUNE DI CRESCIANO, TRAMITE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLA SVUOTATURA DELLA CAMERA DI RITENUTA DI PIAN PERDASC, AL VALEGION DI PREONZO

Messaggio del 19 agosto 2015 n. 7113

Ai sensi dell'art. 134 LGC le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per l'approvazione del presente credito è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità dei 67 voti espressi.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti all'unanimità dei 68 voti espressi.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Bignasca - Bosia Mirra - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Corti - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Ducry - Farinelli - Ferrara Micocci - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - Kappenberger - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Mattei - Merlo - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Sanvido - Savoia - Schnellmann - Seitz - Terraneo - Zanini

12. MOZIONE DEL 17 DICEMBRE 2013 PRESENTATA DA FRANCO CELIO E COFIRMATARI "RIVEDERE LE NORME A PROTEZIONE DEI LUPI"

Messaggio del 14 aprile 2015 n. 7081

Ai sensi dell'art. 134 LGC le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio ad accogliere la mozione.

È aperta la discussione.

CELIO F. - Ringrazio il relatore che, dopo una premessa un po' incerta, "politicamente corretta", giunge in seguito nelle considerazioni commissionali e nelle conclusioni a una motivazione sostenibile, pur se in modo un po' blando. La conclusione mi soddisfa e quindi invito ad approvare il rapporto.

PAPARELLI A., RELATORE - Ad alcuni, mozionante compreso, non è piaciuta la premessa ma preciso che non era intenzione incensare nessuno, nemmeno la Protezione svizzera degli animali. Una raccolta di 25 mila firme che vada in un senso o in un altro non può e non deve essere ignorata neppure da noi. Del resto la Commissione non ha ritenuto di dover esprimere un parere in merito. In conclusione, a ben dieci anni dalla prima mozione Celio-Ferrari¹, a livello federale sono finalmente riusciti a produrre il documento *Strategia lupo Svizzera*, a seguito della recente mozione del Consigliere agli Stati Stefan Engeler *Convivenza tra lupi e comunità montane*, n. 14.3151, avallata dalle due Camere del Parlamento federale, tramite la quale si chiede al Consiglio federale di modificare la legge sulla caccia in vigore. Per il resto nulla all'orizzonte. Con il rapporto sottoscritto dalla maggioranza non faremo che ributtare la palla sul campo federale, dove si dovrà risolvere il problema, poiché ciò non spetta ai Cantoni.

MAGGI F. - La maggioranza del mio gruppo non voterà le conclusioni del rapporto poiché è sicura che si stia andando nella direzione sbagliata. Il lupo deve essere protetto e merita di essere protetto per tutti i vantaggi che porta agli ecosistemi, in particolare a quello boschivo, e se devono essere modificate determinate norme legali queste ultime sono quelle riferite all'allevamento. L'allevamento brado deve cessare così come la pratica di lasciare bestiame incustodito sui monti, poiché esso è vittima di incidenti di vario tipo. Bisogna invece sostenere maggiormente gli allevatori per far fronte all'arrivo dei grandi predatori e prevedere un piano cantonale finalmente serio che permetta la convivenza tra grandi predatori e allevamento. Queste sono le uniche misure sensate da seguire.

¹ [Mozione](#): *Attenti al lupo*, Franco Celio e Cleto Ferrari, 21.06.2005.

ZANINI A. - Rappresento coloro che sono saccheggianti nel loro quotidiano, come possono capire bene coloro che hanno subito furti al proprio domicilio. Il settore agricolo si aspetta un segnale politico chiaro come è stato fatto nel vicino Vallese: occorre essere rispettosi e coerenti verso coloro che tramandano saperi trasmessi da generazioni. Non occorrono studi per comprendere che, vista la sempre minore redditività della pastorizia, la situazione di disagio creata dall'arrivo del lupo mina concretamente l'esistenza futura di questo settore produttivo. Se non si adottano misure concrete non si venga a dire che si sostengono le regioni di montagna e periferiche o indirettamente anche il turismo. Voler scaricare sulla Confederazione la responsabilità di decidere significa rendere ancora più difficile far capire questo problema ai Cantoni che non ne sono toccati direttamente. Non ho apprezzato, nel rapporto, il riferimento alla recente petizione della Protezione svizzera degli animali perché muoiono tutti i giorni animali, come del resto persone, ed è risaputo che non si devono leggere semplicemente solo i numeri ma capire i problemi, senza banalizzarli. Sostengo il rapporto commissionale e auspico che il Consiglio di Stato sia più sensibile e concreto anche su altri atti inerenti il tema.

MATTEI G. - Sono convinto che l'unica specie in via d'estinzione nelle Alpi, che va salvaguardata con nuovi mezzi e misure di protezione, è l'uomo alpino, soggetto a un'endemica scomparsa. È lui che dobbiamo proteggere.

Il ritorno indiscriminato del lupo come pure dell'orso e di altri grandi predatori sulle montagne e nelle campagne europee è incompatibile con la presenza dell'uomo e pregiudica il presente e il futuro delle popolazioni che vi abitano e che vi lavorano, nonché la funzione turistica di tali territori da parte delle popolazioni urbane. Esprimo anche tutta l'indignazione degli allevatori e degli alpeggiatori nei confronti della petizione che li dipinge come degli "ammazzatori di bestie", persone che non accudiscono i loro animali, mentre è invece vero il contrario: li amano, li vogliono far vivere e non lasciare diventare prede di questa indiscriminata presenza di grandi predatori che non vogliamo, anche se magari dovremo un po' convivere con essi, ma dobbiamo organizzarci per poterci difendere. La vita di montagna deve essere difesa con l'uomo. La Convenzione di Berna è stata sottoscritta venticinque anni or sono ed è giunta l'ora di rivederla.

Il deputato Germano Mattei non termina l'intervento: richiamo del Presidente (tempo a disposizione scaduto, art. 128 cpv. 7 LGC).

RAMSAUER P. - A quanto ha detto il collega Maggi aggiungo che gli allevatori devono prendere ogni e qualsiasi precauzione possibile per non far assalire il loro bestiame da parte del lupo perché è come se io lasciassi aperta la porta di casa e un ladro mi dovesse derubare: la colpa sarebbe mia, non del ladro. Detto ciò, il più grande predatore al mondo è l'uomo.

SAVOIA S. - Sono contrario all'idea che si sta affermando, forse, in una parte del Parlamento – ma che è largamente minoritaria nella popolazione – secondo la quale non vi sarebbe posto per la vita selvatica sulle nostre montagne. Il posto c'è, le nostre montagne sono state abbandonate per motivi socio-economici e non certo a causa dei predatori, che sono stati sterminati nel corso dell'ultimo secolo e mezzo e sono ritornati in misura molto limitata nel corso degli ultimi quindici anni. Far credere che il problema

dell'agricoltura di montagna sia costituito dai predatori è millantare completamente un argomento in mancanza di argomenti migliori.

Quando qualcuno propone un territorio senza grandi predatori allora ci dovrà dire che tale territorio dovrà essere popolato dalle sole forme di vita da lui giudicate degne di essere mantenute e che, sostanzialmente, saranno quelle che possono essere sfruttate economicamente. Ritengo che ciò sia una forma di barbarie inaccettabile nel nostro Paese. Magari questo qualcuno è tra coloro che firmano le petizioni a favore di tigri e giaguari negli altri Paesi.

FERRARI C. - Mi rendo conto che anche i Verdi tengono un discorso di pancia e non riescono a capire le altrui argomentazioni, malgrado quasi vent'anni di tentativi di sensibilizzarli sul fatto che il Ticino è uno dei Cantoni della Svizzera e che ha tantissima natura e pochissimi agricoltori di montagna, i quali gestendo un po' di territorio creano biodiversità di elevata qualità. Se il mondo agricolo lancia allarmi vi è un motivo. A Sergio Savoia chiedo di immaginare che un lupo porti via i suoi sostenitori... è lo stesso principio per gli agricoltori: un lupo, come può prendere una pecora, potrebbe prenderne mille; sarebbe la medesima cosa.

SAVOIA S. - Vorrei capire bene quanto detto dal collega Ferrari: egli immaginava che i lupi uccidano persone mie sostenitrici? Negli ultimi centocinquant'anni non vi sono stati attacchi di lupi alle persone. Sappiamo molto bene che l'agricoltura è un elemento importante di gestione del territorio ma il concetto di fondo è che l'agricoltura non è in ritirata in Svizzera a causa dei predatori bensì a causa di scelte economiche, tra cui la gestione del territorio (che anche il collega Ferrari ha sostenuto quando era nel posto giusto per fare altre scelte).

MAGGI F. - Replico al collega Ferrari perché non capisce bene le posizioni dei Verdi. Bisogna dare il sostegno agli allevatori ed elaborare un piano serio per permettere la convivenza tra predatori e allevamento. I Verdi da sempre sostengono l'agricoltura di montagna e sono pronti a sostenere qualsiasi misura. Penso che un Paese avanzato come la Svizzera abbia tutte le carte per permettere questa convivenza che potrebbe condurre a un significativo miglioramento del modo di allevamento degli animali in montagna e della vita degli allevatori.

LA MANTIA G. - Questo tema implica molta emotività. Abito da qualche decennio in periferia e ho imparato ad ascoltare quanto dicono i contadini di montagna e ritengo che li si debba sostenere. I lupi creano grossi problemi agli allevatori di capre e soprattutto di pecore. Sostengo il rapporto.

DADÒ F. - Invito il Presidente a interrompere la discussione perché mi sembra stia diventando una farsa.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 61 voti favorevoli, 7 contrari e 8 astensioni.

La mozione è pertanto accolta.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Corti - Crugnola - Dadò - De Rosa - Farinelli - Ferrara Micocci - Ferrari - Foletti - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Mattei - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Robbiani - Sanvido - Schnellmann - Zanini

Si pronunciano contro:

Ay - Ducry - Maggi - Merlo - Pronzini - Ramsauer - Savoia

Si astengono:

Aldi - Bignasca - Delcò Petralli - Durisch - Kappenberger - Minoretti - Seitz - Storni

13. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 18 FEBBRAIO 2014 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA ANDREA GIUDICI PER LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI AGENTI PUBBLICI (ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO)

Messaggio del 14 aprile 2015 n. 7083

Ai sensi dell'art. 134 LGC le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio ad accogliere parzialmente l'iniziativa e ad approvare il disegno di legge annesso al rapporto stesso.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte all'unanimità dei 72 voti espressi.

L'iniziativa è pertanto parzialmente accolta.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge allegato al rapporto commissionale.

Gli articoli tacitamente accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non figurano nel presente verbale.

Articolo 25 cpv. 2

- Emendamento del Consiglio di Stato

²L'azione del danneggiato è inoltre perenta se non è promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità competente.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Ringrazio la Commissione per aver accolto almeno in parte le richieste di emendamento formulate dal Consiglio di Stato con la lettera del 10 novembre.

Purtroppo non è stato modificato l'articolo 25 cpv. 1 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 2.6.1.1] secondo il quale «*la responsabilità dell'ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta la notifica giusta l'art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato*». La soluzione proposta dalla Commissione della legislazione, se fosse adottata, consentirebbe all'istante, dopo che egli ha presentato la notifica nel summenzionato termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, di interrompere facilmente e in ogni momento il termine di prescrizione di un anno fissato dall'art. 60 cpv. 1 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), il che nuocerebbe alla sicurezza giuridica.

Il Consiglio di Stato ha invitato la Commissione, tramite emendamento, a mantenere l'attuale formulazione dell'art. 25 cpv. 2 della legge, che è la seguente: «*L'azione del danneggiato è inoltre perenta se non è promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità competente*». In tal modo, se la norma citata rimane in vigore vi è, in materia, una maggiore chiarezza e sicurezza giuridica. Si tratta di evitare che lasciando troppo tempo, presente questa possibilità, si ingolfi la Magistratura, anche quella civile: ricordiamo che spesso le cause arrivano in Pretura. Le motivazioni sono enunciate nell'emendamento: sostanzialmente il Consiglio di Stato conferma la proposta di formulazione contenuta nel messaggio. È infatti nell'interesse dello Stato e della parte stessa chiarire i fatti in tempi ragionevoli allo scopo di assicurare una celere e completa raccolta delle prove.

Per esperienza diretta, visto che sono il Dipartimento delle istituzioni e in particolare la Divisione della giustizia a gestire le cause di responsabilità dello Stato in maniera coordinata con gli altri Dipartimenti in caso di loro coinvolgimento, posso dire che vi sono cinque o sei casi di questo tipo all'anno in media, e spesso si riescono a trovare soluzioni e si procede con transazioni. La celerità è importante anche per dare certezza al funzionario coinvolto, visto che è messo in discussione il suo operato; inoltre, non deve esserci una cultura della paura e vogliamo (ma lo ha chiesto anche il Parlamento durante la discussione sul Consuntivo 2014) avere un'Amministrazione più funzionante e maggiormente in grado di assumersi responsabilità; mentre se iniziamo a instillare la cultura della paura e dell'errore zero non si riesce a raggiungere questo obiettivo. Il concetto di responsabilità significa anche sapere prendere decisioni e non rimandarle o non rispondere. È un aspetto importante e, malgrado quello che si potrebbe dire, lo Stato lavora bene, magari non in maniera perfetta, ma rientra nel nostro ruolo di Consiglieri di Stato verificarne costantemente l'operato, così come il Gran Consiglio con il suo ruolo di alta vigilanza sulle attività del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale. D'altra parte si ritiene che grandi o ulteriori tutele nei confronti del cittadino oggi non siano giustificate, a maggior ragione quando si vogliono prolungare determinati termini.

Trasformare l'istituto della perenzione in quello della prescrizione significherebbe infatti esporre lo Stato a tempi lunghi e a incertezze, soprattutto quando sono in gioco importi rilevanti, come avviene saltuariamente nei settori fiscale o di esecuzione e fallimenti. In quasi trent'anni di esistenza della legge non sono mai stati segnalati al Governo problemi particolari di applicazione né eventuali ripercussioni negative per il danneggiato. Per questo motivo chiediamo di rimanere sulla formulazione fatta nel messaggio e presentata con l'emendamento propostovi dal Governo proprio perché la formulazione sino a oggi non solo non ha dato nessun problema o creato ingiustizia, ma anzi ha permesso di acclarare, laddove necessario, la responsabilità dello Stato e di indennizzare il danneggiato.

AGUSTONI M., RELATORE - Porto l'opinione della Commissione della legislazione che all'unanimità propone di respingere l'emendamento proposto dal Consiglio di Stato per un fatto di elementare giustizia, ovvero nei rapporti patrimoniali tra lo Stato e il cittadino la norma attuale prevede che il cittadino, quando si ritiene danneggiato dallo Stato, come ha spiegato bene il Consigliere di Stato, deve obbligatoriamente avviare un'azione giudiziaria entro sei mesi, mentre se non l'avvia non può più fare niente, il termine è perento e non può interrompere la prescrizione come invece avviene con tutte le altre pretese di diritto patrimoniale tra privati. Però, non sempre dopo sei mesi si è in grado di avviare un'azione giudiziaria perché ad esempio non si sono raccolte tutte le prove oppure perché non si hanno in quel momento le disponibilità finanziarie per avviare una causa giudiziaria e in questo modo si manda un precetto esecutivo o si avvia un'istanza di conciliazione e questo permette di sospendere il termine.

Che questa sia tutto sommato un'idea non così peregrina è dimostrato dal fatto che lo Stato, quando per la medesima pretesa esercita il proprio diritto di regresso nei confronti del funzionario che ha sbagliato, (quindi a seguito della richiesta di risarcimento inoltrata da un cittadino allo Stato che contesta un errore commesso da un funzionario e, di conseguenza, lo Stato esercita la possibilità di rivalsa nei confronti del funzionario che ha concretamente sbagliato), ha un termine di prescrizione e non di perenzione. Di conseguenza, il discorso sulla paura di sbagliare, eccetera vale per lo Stato quando si tratta di risarcire il cittadino, mentre lo Stato, quando deve andare a prendersela col funzionario che ha concretamente fatto l'errore, si concede un comodo termine di prescrizione che può interrompere con le modalità che abbiamo detto prima.

Quindi, già solo per una simmetria procedurale per quella che possiamo definire la stessa pretesa, non si capisce perché lo Stato sia favorito quando deve rifarsi sul funzionario, mentre lo Stato può permettersi di fissare per il cittadino che ha subito il danno termini perentori, oltretutto di sei mesi. Sul fatto che ciò potrebbe creare eventualmente ingolfamenti burocratici va detto che i casi sono così pochi che questo rischio non sussiste. Inoltre, la legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali [LResp; RS 170.32], che vale per tutte le attività che svolge la Confederazione, ha un termine di prescrizione e non di perenzione: malgrado ciò, non mi risulta che lo Stato federale sia confrontato con un carico amministrativo particolarmente ingombrante.

Per questi due fondamentali motivi, in primo luogo il parallelismo di forme nel rapporto cittadino-Stato-funzionario e in secondo luogo il fatto che questo sistema, dove è applicato, in particolare per la Confederazione, non ha provocato nessun problema, la Commissione propone all'unanimità di respingere l'emendamento.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 14 voti favorevoli, 55 contrari e 1 astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 73 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bosia Mirra - Brivio - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Corti - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Denti - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Ferrari - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Mattei - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Sanvido - Savoia - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo - Viscardi - Zanini

Si astengono:

Merlo

Il Consiglio di Stato non intende chiedere una seconda lettura (art. 140 cpv. 5 LGC).

14. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 26 GENNAIO 2015 PRESENTATA DA FRANCESCO CAVALLI E COFIRMATARI (RIPRESA DA PELIN KANDEMIR BORDOLI) PER LA MODIFICA DEGLI ARTT. 158 E 214 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE (RIDUZIONE ALL'8% DEL TASSO MINIMO DI AMMORTAMENTO PER I COMUNI) - Seconda lettura (artt. 142 e 143 LGC e art. 64 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino)

Rapporto del 3 giugno 2015

Ai sensi degli artt. 142 e 143 LGC e dell'art. 64 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, si procede a una seconda lettura.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge accolto dal Parlamento il 24 giugno 2015².

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 67 voti favorevoli e 3 astensioni.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

² Per il dibattito parlamentare si rinvia alla Seduta V del 24.06.2015, pp. 643-652.

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bosia Mirra - Brivio - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Celio - Corti - Dadò - De Rosa - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara Micocci - Filippini - Fonio - Franscella - Frapolli - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - La Mantia - Lurati Grassi - Lurati I. - Lurati S. - Mattei - Minoretti - Minotti - Ortelli - Pagnamenta - Paparelli - Pellanda - Pini - Pinoja - Polli - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Sanvido - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo - Viscardi - Zanini

Si astengono:

Delcò Petralli - Merlo - Savoia

15. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16:20 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Luca Pagani

Il Segretario generale, Gionata P. Buzzini

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari “Liberalità – Saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico o di utilità pubblica”

del 23 novembre 2015

INDICE

1. RIASSUNTO E RETROSCENA	2085
2. QUADRO LEGALE	2088
2.1 Sistematica fiscale	2088
2.2 Incompatibilità della proposta del M7046 con la LAID	2089
2.3 Ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale	2090
3. GIURISPRUDENZA E PRASSI AMMINISTRATIVA.....	2091
3.1 Allineamento tra LIFD, LAID e LT.....	2091
3.2 Presupposti generali	2092
3.3 Presupposti in caso di utilità pubblica.....	2092
3.4 Presupposti in caso di scopo pubblico.....	2093
4. LOTTA AGLI ABUSI E ALL'ELUSIONE D'IMPOSTA.....	2095
5. AMBITI TOCCATI E SVILUPPI A TENDERE.....	2096
6. TESTIMONIANZA PERSONALE DEI DEPUTATI IN GRAN CONSIGLIO	2097
6.1 Lega dei ticinesi	2098
6.2 Partito liberale radicale	2098
6.3 Partito popolare democratico.....	2099
6.4 Partito socialista.....	2099
6.5 I Verdi	2100
6.6 La Destra.....	2100
6.7 Movimento per il socialismo – Partito Comunista.....	2100

6.8 Montagna Viva	2100
-------------------------	------

7. CONCLUSIONI	2100
----------------------	------

1. RIASSUNTO E RETROSCENA

La presente iniziativa parlamentare elaborata mira a **sanare la situazione di incompatibilità giuridica tra la Legge tributaria ticinese e la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**³ con effetto dal 1° gennaio 2016 che si è venuta ad instaurare con l'approvazione nella seduta di Gran Consiglio del 2 novembre 2015 del rapporto di maggioranza che ha accolto il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 7046.

Questa iniziativa parlamentare elaborata vuole inoltre **promuovere le iniziative private non controllate dallo Stato che svolgono attività per scopo pubblico o di utilità pubblica** e che per tali ragioni sono soggettivamente esentate dall'imposta sull'utile. A seguito della decisione granconsigliare del 2 novembre 2015, con effetto dal 1° gennaio 2016 tali iniziative private sono discriminate rispetto a quelle del Cantone, dei Comuni, dei loro stabilimenti o delle persone giuridiche da loro controllate, le cui liberalità possono godere di una maggiore deducibilità fiscale.

In terzo luogo, la presente iniziativa parlamentare elaborata intende **terminare la disparità di trattamento tra contribuenti** che, a parità di scopo pubblico o di utilità pubblica, versano liberalità allo Stato (inteso come il Cantone Ticino o i Comuni) o ad enti da esso controllati ed i contribuenti che versano liberalità ad enti privati non controllati dallo Stato. La disparità di trattamento risulta dalla diversa deducibilità fiscale dei due generi di liberalità.

Riconosciuto che con la decisione del 2 novembre 2015 il Gran Consiglio ha accettato il principio che, ai fini delle imposte dirette cantonali e comunali ticinesi, una liberalità possa essere fiscalmente deducibile nella misura del 50% del reddito o dell'utile imponibile, si propone qui un generale innalzamento al 50% della soglia di deducibilità fiscale delle liberalità. Infatti, soglie generali di minore entità manterrebbero le suddette discriminazioni.

Il tema della promozione di donazioni allo Stato (Confederazione, Cantoni, Comuni e loro stabilimenti) nonché a privati fiscalmente esentati soggettivamente perché perseguono scopo pubblico o di utilità pubblica ha occupato il Gran Consiglio dal 2011. Il 20 giugno di quell'anno, l'allora deputato Christian Vitta (e oggi Consigliere di Stato a capo del Dipartimento Finanze ed Economia) e cofirmatari proposero di innalzare la soglia di deducibilità fiscale delle liberalità dal 10% al 20% del reddito imponibile delle persone fisiche, così che il diritto fiscale cantonale si allineasse a quello federale.

Il 20 agosto 2013 il Consiglio di Stato licenziò il messaggio n. 6839 in cui sostanzialmente accoglieva la richiesta dell'iniziativa e riteneva inoltre opportuno estendere la misura anche alle persone giuridiche. La misura si proponeva altresì di allineare l'importo massimo

³ Consultabile su <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900333/index.html>, RS 642.14, in seguito "LAID".

deducibile per liberalità ad enti di pubblica utilità previsto dalla legislazione cantonale a quelli previsti dalla legislazione federale e dall'ordinamento tributario della maggioranza degli altri Cantoni (armonizzazione fiscale verticale ed orizzontale).

I rapporti di maggioranza (n. 6839 R1) e di minoranza (n. 6839 R2) datati 15 novembre 2013 unitamente al messaggio governativo, vennero discussi in Gran Consiglio nella seduta del 18 dicembre 2013. La relativa modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 annessa al rapporto di maggioranza della Commissione tributaria fu approvata in modo netto con 53 sì, 21 no e 4 astensioni. Nel contesto di quel dibattito, il deputato Sergio Morisoli presentò una proposta di emendamento che prevedeva un innalzamento della soglia massima deducibile per liberalità ad enti di pubblica utilità con sede in Ticino. Nella prima votazione parlamentare tale emendamento ottenne lo stesso numero di voti favorevoli e contrari (40 a 40) mentre nella seconda necessaria votazione fu respinto (46 a 26 con 4 astensioni).

A seguito di tale bocciatura, il deputato Sergio Morisoli presentò il giorno stesso l'iniziativa parlamentare generica n. 540 con la quale riproponeva di innalzare la soglia massima delle deducibilità al 50% in caso di liberalità a persone giuridiche con sede in Ticino e al beneficio dell'esenzione in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità.

La Commissione tributaria dibatté della questione nelle sue riunioni del 21 marzo e dell'11 aprile 2014 e preparò due rapporti, uno contrario (redatto dal deputato Matteo Quadranti) ed uno sostanzialmente favorevole (redatto dal deputato Michele Foletti) che postulava un aumento generalizzato della soglia massima deducibile al 50% a prescindere dalla sede dell'ente donatario.

La discussione non approdò mai in Parlamento perché l'allora direttrice del DFE, Laura Sadis, chiese di poter valutare la questione ed eventualmente avanzare una proposta governativa. La proposta vide quindi la luce prima della fine della scorsa legislatura con la presentazione del messaggio n. 7046 dell'11 febbraio 2015⁴ che si configurò come un controprogetto all'iniziativa del deputato Sergio Morisoli. Al contrario dell'iniziativa parlamentare generica, la nuova proposta del Consiglio di Stato si basava sui seguenti principi:

- una deduzione maggiorata è ammessa solo quando i beneficiari delle liberalità sono il Cantone, i Comuni e i loro stabilimenti, nonché persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità;
- le liberalità vengono analizzate caso per caso dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, e secondo il requisito dell'interesse pubblico rilevante.

Nella seduta del 2 novembre 2015, il Gran Consiglio ha trattato sia l'IG n. 540 del deputato Sergio Morisoli, mai ritirata, sia il messaggio n. 7046. In relazione al messaggio governativo, il rapporto di maggioranza⁵ scritto dal deputato Michele Foletti sosteneva la suddetta proposta governativa, mentre il rapporto di minoranza⁶ scritto dal deputato Paolo Pamini, preso atto della nota giuridica della Divisione delle contribuzioni menzionata più

⁴ Consultabile su <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7046.htm>

⁵ Consultabile su <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7046-r-magg.htm>

⁶ Consultabile su <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7046-r-min.htm>

sotto che attestava l'incompatibilità giuridica con il diritto fiscale superiore federale, proponeva un generale innalzamento della soglia di deducibilità fiscale delle liberalità dal 20% al 50% indipendentemente dall'ente donatario. Il tenore della proposta descritta nel rapporto di minoranza è ripreso dalla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per evitare i problemi di incompatibilità giuridica già menzionati sopra ed approfonditi nelle pagine che seguono, i deputati Sergio Morisoli e Paolo Pamini (entrambi La Destra, AreaLibera) proposero degli emendamenti al disegno di legge presentato nel messaggio n. 7046 e sostenuto dal rapporto di maggioranza. In particolare, in un primo emendamento si proponeva un generale innalzamento della soglia di deducibilità dal 20% al 35% del reddito/utile imponibile, anziché fino al 50%. D'altra parte si proponeva come alternativa l'entrata in vigore immediata del disegno di legge governativo ma solo come norma temporanea (coscienti della sua debolezza giuridica) seguita con effetto dal 1° gennaio 2019 dall'entrata in vigore di un generale innalzamento al 50% della soglia di deducibilità fiscale.

Tali emendamenti volevano chiaramente essere soluzioni di compromesso politico pur sempre tese a garantire una legislazione fiscale cantonale compatibile con quella dettata dalla LAID e pertanto non potenzialmente impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. In particolare, il secondo emendamento permetteva l'immediata entrata in vigore della proposta governativa la cui urgenza politica si riferiva al sostegno di iniziative pubbliche quali Lugano Arte e Cultura nonché il PalaCinema di Locarno, altresì dava ulteriori tre anni di tempo per verificare gli effetti sul gettito fiscale di Cantone e Comuni scaturiti a seguito dell'innalzamento di soglia dal 10% al 20% deciso il 18 dicembre 2013.

A conclusione degli ampi dibattimenti del 2 novembre 2015, il Gran Consiglio approvò il disegno di legge così come formulato nel messaggio n. 7046. La votazione vide il sostegno compatto della deputazione PLRT, parziale della deputazione leghista, l'astensione di molti socialisti e verdi, e la bocciatura da parte di buona parte del PPD e di tutti i deputati di UDC e AreaLibera (La Destra).

Le sezioni che seguono non intendono ripetere le informazioni già contenute nel messaggio

n. 7046 del Consiglio di Stato. Poiché oggetto della presente iniziativa parlamentare elaborata è l'auspicata estensione anche verso enti privati della maggiore deducibilità fiscale per liberalità, esse si concentrano sui seguenti aspetti:

1. riassumono il quadro delle basi legali a sostegno della deducibilità fiscale di liberalità a persone giuridiche che perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità;
2. presentano i tratti salienti della prassi dell'Autorità fiscale in materia di esenzione soggettiva per scopo pubblico o di pubblica utilità, necessaria affinché anche le liberalità siano fiscalmente deducibili;
3. elencano le già esistenti misure contro l'abuso e l'elusione d'imposta;
4. ribadiscono l'utilità di un'estensione della deducibilità fiscale di liberalità a persone giuridiche che perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità, segnatamente gli ambiti che potrebbero essere particolarmente sostenuti nel contesto ticinese;
5. raccolgono la testimonianza dei deputati del Gran Consiglio ticinese, la cui stragrande

maggioranza è attiva in prima persona in persone giuridiche di diritto privato che verosimilmente perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità.

2. QUADRO LEGALE

Ai fini dell'imposizione diretta cantonale (imposta sul reddito e imposta sull'utile), la sistematica fiscale della deducibilità di liberalità destinate ad enti con scopo pubblico o di pubblica utilità è dettata dal diritto superiore federale, specificatamente dalla LAID.

La Legge tributaria cantonale⁷ può unicamente muoversi all'interno di tale quadro legale nonché della giurisprudenza federale emersa in applicazione della LAID e dei principi giuridici sui quali si basa l'imposizione fiscale in Svizzera.

Attualmente, a seguito dell'avallo da parte del Gran Consiglio del disegno di legge formulato nel messaggio n. 7046, qualsiasi contribuente ticinese potrebbe di principio impugnare tali articoli della LT con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

2.1 Sistematica fiscale

Nell'ambito dell'imposizione delle persone fisiche (imposta sul reddito), l'art. 9 cpv. 1 LAID permette di dedurre dai proventi imponibili complessivi le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo, sono deduzioni generali le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, **entro i limiti determinati dal diritto cantonale**, a persone giuridiche **con sede in Svizzera** che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f LAID) nonché alla **Confederazione**, ai **Cantoni**, ai **Comuni** e ai **loro stabilimenti** (art. 23 cpv. 1 lett. a-c LAID).

Di simile tenore è l'art. 25 cpv. 1 lett. c LAID circa le spese di una persona giuridica consentite dall'uso commerciale (ai fini dell'imposta sull'utile), che comprendono anche le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, **entro i limiti determinati dal diritto cantonale**, a persone giuridiche con **sede in Svizzera** che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f LAID) nonché alla **Confederazione**, ai **Cantoni**, ai **Comuni** e ai **loro stabilimenti** (art. 23 cpv. 1 lett. a-c LAID).

La LT non si può scostare dal suddetto quadro legale, e di fatto si concentra sui limiti percentuali di deducibilità. Al momento attuale, l'art. 32c LT esplicita ai fini dell'imposta cantonale e comunale sul reddito la deducibilità delle liberalità menzionata nell'art. 9 cpv. 1 LAID, ponendo la soglia al **20% del reddito imponibile** a condizione che le liberalità ammontino almeno a CHF 100 annui. Similmente, l'art. 68 cpv. 1 lett. c LT riconosce come costi commercialmente giustificati (e pertanto deducibili ai fini della determinazione dell'utile imponibile per l'imposta cantonale e comunale sull'utile delle persone giuridiche) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni fino a concorrenza del **20% dell'utile netto**. In entrambi i casi (imposta cantonale e comunale sul reddito e sull'utile), il

⁷ Consultabile su <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/280>, RL 10.2.1.1, Legge tributaria del 21 giugno 1994, in seguito "LT".

destinatario della liberalità deve essere una persona giuridica con sede in Svizzera esentata dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f LT) nonché la Confederazione, i Cantoni, i Comuni o i loro stabilimenti.

2.2 Incompatibilità della proposta del m7046 con la LAID

Va premesso che l'iniziativa parlamentare generica n. 540 del 18 dicembre 2013 inoltrata da Sergio Morisoli proponeva, se il destinatario ha sede giuridica e operativa in Ticino, di innalzare la soglia di deducibilità fiscale al 50%. A tale riguardo, il 9 aprile 2014 l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni formulò una nota nella quale rendeva le deputate e i deputanti attenti al fatto che

se l'obiettivo perseguito dall'emendamento consiste nel prevedere due distinti limiti massimi per le deduzioni di liberalità a dipendenza della sede degli enti donatori (in Ticino o in Svizzera) reputiamo che tale differenziazione non sia conforme agli artt. 9 cpv. 2 lett. i LAID e 25 cpv. 1 lett. c LAID che accordano al diritto cantonale unicamente la possibilità di prevedere l'ammontare della quota deducibile ma non di operare delle distinzioni sugli importi fiscalmente detraibili in base alla sede dell'ente beneficiario della liberalità.

Tale emendamento potrebbe ledere anche la parità di trattamento tra contribuenti che effettuano liberalità ad enti con sede in Ticino e contribuenti che effettuano liberalità ad enti con sede in Svizzera.

Dal profilo amministrativo questa distinzione comporterebbe un aumento del carico di lavoro dei tassatori che, per applicare la corretta aliquota massima deducibile, dovrebbero differenziare le liberalità a seconda dell'ente donatario.

A giudizio stesso dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, la formulazione proposta dall'IG n. 540 (soglia del 50% se il destinatario è ticinese) andava oltre il margine di libertà permesso dalla LAID.

La proposta legislativa contenuta nel messaggio n. 7046 dell'11 febbraio 2015, approvata dal Gran Consiglio il 2 novembre 2015, recita che

*nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni **al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti** nonché a persone giuridiche controllate **dal Cantone o dai Comuni** ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, **può**, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32.*

Fa specie osservare che **il parere giuridico menzionato poco sopra calzi a pennello pure in relazione alla formulazione del messaggio n. 7046**, che dal 1° gennaio 2016 sarà parte integrante della LT nell'art. 32c cpv. 2 (nuovo) e nell'art. 68 cpv. 1 lett. c bis (nuova). In altre parole, il 2 novembre 2015 il Gran Consiglio ha deciso di introdurre nella Legge tributaria cantonale una formulazione ancor più incompatibile con la LAID di quanto faceva l'IG n. 540, segnatamente per quattro ragioni:

1. perché mantiene il **riferimento territoriale** al Ticino (*il Cantone, i Comuni, i loro stabilimenti le persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni*), creando disparità di trattamento con la Confederazione, gli altri Cantoni svizzeri, gli altri Comuni

svizzeri, nonché i loro stabilimenti;

2. perché introduce l'ulteriore disparità **tra mano pubblica e persone giuridiche di diritto privato** (soggettivamente esenti) non controllate dalla mano pubblica, allorquando il testo di legge dell'art. 9 cpv. 2 LAID (e similmente l'art. 25 LAID) non lascia intendere alcuna differenziazione tra mano pubblica e privati;
3. perché introduce un **elemento discrezionale** sulla cui compatibilità con il principio della certezza del diritto e di legalità in materia tributaria ex art. 127 cpv. 1 Costituzione federale i giuristi potrebbero a lungo disquisire;
4. perché, in linea con quanto faceva notare la nota dell'Ufficio giuridico della DDC, tale emendamento potrebbe **ledere anche la parità di trattamento tra contribuenti** che effettuano liberalità ad enti con sede in Ticino e contribuenti che effettuano liberalità ad enti con sede in Svizzera.

Ne consegue pertanto che qualsiasi contribuente ticinese può attualmente ricorrere in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro l'art. 32c cpv. 2 LT (nuovo) e l'art. 68 cpv. 1 lett. c bis LT (nuova). Si veda la sezione seguente per i dettagli.

2.3 Ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

La modifica della LT decisa il 2 novembre 2015 da parte del Gran Consiglio ai sensi della formulazione proposta dal messaggio n. 7046, che si è visto essere con buonissima probabilità in contrasto con il testo di legge della LAID a giudizio stesso dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, costituisce un atto normativo cantonale che non può essere oggetto di nessun ricorso nel Cantone Ticino. Essa è pertanto **direttamente impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale** (art. 82 lett. b LTF⁸ in combinato disposto con l'art. 87 cpv. 1 LTF).

Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, è legittimato a ricorrere contro un atto normativo chi ne è particolarmente toccato in modo attuale o virtuale e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto.⁹ Il coinvolgimento virtuale presuppone tuttavia che il ricorrente possa, prima o poi, essere concretamente toccato dalla regolamentazione impugnata con una probabilità minima.¹⁰ Per prassi, **all'impugnazione di una normativa fiscale cantonale sono in via di principio legittimati i contribuenti con domicilio nel Cantone che l'ha emanata**,¹¹ quando l'impugnazione concerne una tariffa, che costituisce un tutt'uno inseparabile, essi hanno il diritto di farne valere l'incostituzionalità **anche nel caso i vantaggi che la stessa comporta per altri contribuenti non abbiano su di loro nessuna conseguenza negativa diretta**.¹²

Pertanto, per i motivi appena esposti, la cerchia di possibili persone che, anche singolarmente, possono ricorrere al Tribunale federale contro la formulazione decisa il 2

⁸ Consultabile su <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010204/index.html>, Legge sul Tribunale federale, RS 173.110. In particolare, l'art. 87 cpv. 1 LTF recita: *gli atti normativi cantionali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.*

⁹ DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290.

¹⁰ DTF 136 I 17 consid. 2.1 pag. 21, 49 consid. 2.1 pag. 53 seg.; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.

¹¹ DTF 130 I 174 consid. 1.2 pag. 176 seg.; sentenza 2C_62/2008 del 25 settembre 2009 consid. 2.1.

¹² DTF 133 I 206 consid. 2.12.3 pag. 210 seg.; sentenza 2C_62/2008 del 25 settembre 2009 consid. 2.1.

novembre 2015 dal Gran Consiglio proposta nel messaggio n. 7046 corrisponde in buona sostanza a tutti i contribuenti ticinesi, siano questi persone giuridiche o persone fisiche di qualsiasi nazionalità.

3. GIURISPRUDENZA E PRASSI AMMINISTRATIVA

La Circolare n. 12 dell'8 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni descrive in modo preciso la pluridecennale prassi del Tribunale federale in materia di concessione dell'esenzione fiscale soggettiva per scopo pubblico o di pubblica utilità, che rappresenta un presupposto affinché le liberalità devolute verso una tale persona giuridica siano fiscalmente deducibili.

Oltre al fatto di essere una persona giuridica, vanno rispettati i principi dell'esclusività dell'impiego dei fondi, dell'irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi e dell'attività effettiva. Rientrano nella pubblica utilità segnatamente attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. Lo scopo pubblico deve invece fondarsi sui compiti dello Stato e richiede sovente una base legale.

3.1 Allineamento tra LIFD, LAID e LT

L'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche e sull'utile di quelle giuridiche, retta dalla Legge federale sull'imposta diretta, conosce la stessa sistematica della LAID e della LT esposta sopra.¹³ In particolare, l'art. 32c LT e l'art. 9 cpv. 1 LAID sono allineati con l'art. 33a LIFD, mentre l'art. 68 cpv. 1 lett. c LT e l'art. 25 cpv. 1 lett. c LAID sono allineati con l'art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD. Tale constatazione è di centrale importanza con riferimento alla prassi documentata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito "AFC") tesa a determinare se la persona giuridica destinataria della liberalità possa essere soggettivamente esentata dall'imposta sull'utile per scopo pubblico o di pubblica utilità. Poiché la sistematica della LIFD e della LAID (pertanto della LT) in questo ambito coincidono, **la prassi ai fini dell'imposta federale diretta si applica anche ai fini dell'imposta cantonale e comunale**. Come si è visto dai testi di legge citati in precedenza, l'esenzione fiscale soggettiva del destinatario è di centrale importanza affinché la liberalità sia essa stessa fiscalmente deducibile in capo a chi la corrisponde, quando il destinatario non è la Confederazione, un Cantone, un Comune o un loro stabilimento.

Nella sua **Circolare n. 12 dell'8 luglio 1994**,¹⁴ l'AFC precisa dettagliatamente le condizioni che permettono ad una persona giuridica, tipicamente (ma non necessariamente) un'associazione o una fondazione, di essere esentata soggettivamente dall'imposta federale diretta sull'utile ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD. In verità, la Circ AFC 12 riassume e sistematizza la **pluriennale prassi del Tribunale federale** già emersa ai tempi del Decreto federale sull'imposta federale diretta, ossia il predecessore della LIFD.

¹³ Consultabile su <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900329/index.html>, RS 642.11, in seguito "LIFD".

¹⁴ Circolare AFC n. 12 dell'8 luglio 1994 "Esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD) o fini di culto (art. 56 lett. h LIFD); deducibilità delle elargizioni (art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59 lett. c LIFD)", in seguito "Circ AFC 12", scaricabile da <http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=it>.

Pertanto, la valenza dei criteri esposti nella Circ AFC 12 è ben maggiore a quella (unilaterale e di principio contestabile) di semplice prassi amministrativa, poiché si fondano sulla giurisprudenza federale.

3.2 Presupposti generali

Ai fini dell'oggetto qui in discussione è utile ripetere succintamente i presupposti dell'esenzione per scopo pubblico o di pubblica utilità, perché ciò permette al lodevole Gran Consiglio di meglio focalizzare chi potrebbe beneficiare di un innalzamento della soglia di deducibilità delle liberalità ai fini delle imposte cantonali dall'attuale 20% al prospettato 50% del reddito o dell'utile imponibile. I passi in corsivo sono ripresi dalla Circ AFC 12, i grassetti sono ad opera del redattore.

Secondo la cifr. 2 della Circ AFC 12, per beneficiare dell'esenzione dall'imposta devono essere in primo luogo soddisfatti, in modo cumulativo, i seguenti presupposti:

a) **Persona giuridica**

*Deve trattarsi di persone giuridiche (di solito sono **fondazioni e associazioni**). Le società per azioni che perseguono uno scopo di utilità pubblica devono rinunciare, secondo gli statuti, alla distribuzione dei dividendi e dei tantièmes.*

b) **Esclusività** dell'impiego dei fondi

*L'attività esente dall'imposta deve essere indirizzata esclusivamente verso compiti pubblici o il bene di terzi. Lo scopo della persona giuridica non deve essere legato a fini di lucro o ad altri interessi della persona giuridica stessa o dei suoi membri risp. soci. Se, oltre ad uno scopo esclusivamente pubblico o di utilità pubblica, una persona giuridica persegue anche altri scopi, è possibile - a certe condizioni - prendere in considerazione un'**esenzione fiscale parziale**.*

c) **Irrevocabilità** della destinazione vincolata dei fondi

I fondi destinati a finalità esenti dall'imposta devono essere irrevocabili, vale a dire legati indissolubilmente a tali scopi. La retrocessione in favore dei donatori risp. fondatori deve essere esclusa per sempre. In caso di scioglimento della persona giuridica in questione la sostanza deve dunque essere devoluta ad un'altra corporazione esentata fiscalmente e con finalità simili, ciò che deve essere fissato nello statuto, all'atto della costituzione, con un'appropriata disposizione non modificabile.

d) Attività **effettiva**

Oltre ai suddetti presupposti occorre anche la realizzazione effettiva delle previste finalità. La mera dichiarazione statutaria di un'attività esente dall'imposta non è sufficiente. Le fondazioni il cui fine principale è rappresentato dall'accumulazione di capitale, tanto da costituire con i profitti riserve il cui rapporto con gli eventuali compiti futuri non è più ragionevole (fondazioni di tesaurizzazione), non hanno, anche secondo le nuove disposizioni, alcun diritto all'esenzione fiscale.

3.3 Presupposti in caso di utilità pubblica

Qualora la persona giuridica chieda di essere esentata dall'imposta sull'utile (federale, cantonale e comunale) perché persegue scopi di utilità pubblica, va posta particolare attenzione alle seguenti precisazioni.

Ai fini dell'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica riveste fondamentale importanza il **perseguimento dell'interesse generale**. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei **settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali**. L'assistenza sociale, l'arte e le scienze, l'insegnamento, il sostegno dei diritti dell'uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l'aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune. L'interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell'opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze svizzere.

Un interesse generale è di regola riconosciuto soltanto quando la **cerchia dei destinatari**, cui è diretto il sostegno, è **fondamentalmente aperta**. Un ristretto numero di destinatari (ad es. una cerchia familiare, i membri di un'associazione o di una corporazione) esclude la possibilità di un'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica.

L'espressione "utilità pubblica" comprende, oltre all'elemento oggettivo dato dall'interesse generale, anche l'**elemento soggettivo del disinteresse**, vale a dire dell'agire altruistico. L'espressione "esclusiva utilità pubblica" presuppone quindi che l'attività della persona giuridica sia esercitata nell'interesse generale e sia pure disinteressata, vale a dire che **esige da parte dei membri delle corporazioni o terzi un sacrificio in favore dell'interesse generale senza tener conto dei propri interessi**.

Per la concessione dell'esenzione fiscale occorre pertanto sempre esigere che non venga perseguito alcun interesse proprio. Lo scopo delle istituzioni di mutuo soccorso e delle associazioni che si occupano della promozione di attività per il tempo libero non è disinteressato (altruistico).

Un altro presupposto per l'esenzione fiscale totale o parziale a titolo di utilità pubblica è la **manca di fini di lucro o del mutuo soccorso**. I fini di lucro sono dati allorché una persona giuridica, in una situazione di concorrenza economica o in condizioni di monopolio economico, impiega capitale e lavoro allo scopo di conseguire un utile e per le sue prestazioni chiede un compenso simile a quello usualmente pagato nella vita economica. D'altra parte non ogni attività lucrativa comporta un rifiuto dell'esenzione fiscale. Laddove vi è attività lucrativa, questa non deve rappresentare lo scopo effettivo dell'istituzione; essa può tutt'al più costituire un mezzo per conseguire lo scopo e non deve essere l'unica base economica della persona giuridica. In certi casi l'attività economica è addirittura una condizione indispensabile per raggiungere uno scopo di utilità pubblica. Un istituto di educazione potrebbe, ad esempio, ricorrere ad un'azienda agricola o a un'officina per apprendisti. Se questa attività economica riveste un'importanza secondaria rispetto all'attività altruistica, essa non esclude la possibilità di un'esenzione fiscale.

3.4 Presupposti in caso di scopo pubblico

Nella LIFD e nella LAID, gli "scopi pubblici" sono menzionati accanto agli scopi di utilità pubblica. Di conseguenza **gli scopi pubblici** possono costituire unicamente una categoria limitata di compiti che – diversamente dall'utilità pubblica – **devono rigidamente fondarsi sui compiti dello Stato e non richiedono alcun sacrificio**. Tali compiti possono venir

conferiti, oltre che all'ente pubblico, anche a persone giuridiche di diritto privato o di economia mista.

In altre parole è possibile che uno scopo pubblico, la cui erogazione di servizio sarebbe normalmente di competenza statale (Confederazione, Cantone o Comune), sia raggiunto attraverso l'attività di una diversa persona giuridica, in particolare di diritto privato.

Al riguardo va osservato che le persone giuridiche che perseguono in primo luogo fini di lucro o del mutuo soccorso non possono di principio beneficiare dell'esenzione fiscale a titolo di perseguimento di "scopi pubblici", anche se in pari tempo soddisfanno scopi pubblici.

L'esenzione fiscale (anche parziale) è salva qualora la persona giuridica sia stata incaricata di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (ad es. legge), risp. se l'ente pubblico ha manifestato espressamente un evidente interesse per la persona giuridica in questione, se è prevista una sua determinata vigilanza e, oltre a ciò, la destinazione "esclusiva ed irrevocabile" (duratura) del capitale proprio è stabilita negli statuti. Pertanto, in caso di scioglimento della persona giuridica in questione, i suoi fondi propri (ad eccezione degli apporti dei soci al capitale sociale/valore nominale) devono sempre essere devoluti all'ente pubblico oppure ad un'istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti e non devono essere distribuiti dividendi (o almeno non in misura considerevole). Alle medesime suddette condizioni, le **imprese di economia mista** sono parzialmente esentate dall'imposta a titolo di perseguimento di "scopi pubblici" se vi partecipano soggetti di diritto pubblici.

Per le persone giuridiche senza fini di lucro o del mutuo soccorso occorre unicamente che esercitino effettivamente un'attività in favore di uno scopo pubblico (vale a dire a favore di un reale compito dell'ente pubblico) e destinino i loro mezzi finanziari "esclusivamente ed irrevocabilmente" allo scopo effettivo e previsto dagli statuti e, in caso di liquidazione, li devolvano all'ente pubblico o ad un'istituzione esentata dall'imposta che si prefigge scopi identici o equivalenti. Sono considerati pubblici tutti gli scopi di una collettività pubblica che rientrano nella sua ordinaria sfera di competenze. Poco importa se questi compiti le sono stati esplicitamente conferiti per legge o se sono comunemente considerati di competenza dell'ente pubblico.

L'espressione "scopo pubblico" deve essere interpretata in modo restrittivo e comprovata almeno da un'attestazione della collettività interessata, onde evitare che essa degeneri in una fattispecie di esenzione fiscale senza limiti. A titolo d'esempio, un **partito politico** non persegue primariamente uno scopo pubblico nel senso di detta disposizione di legge, bensì innanzitutto gli interessi dei propri aderenti, sicché non può essere esentato dall'imposta.¹⁵ Il medesimo principio vale anche per le associazioni con **fini idealistici** di qualsiasi tipo nonché per le **società sportive**.

¹⁵ Si osservi che donazioni a partiti politici sono tuttavia limitatamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sull'utile in virtù di altre basi legali, qui non oggetto di analisi.

4. LOTTA AGLI ABUSI E ALL'ELUSIONE D'IMPOSTA

La più generosa deducibilità fiscale delle liberalità potrebbe incentivare l'elusione d'imposta, ossia la costituzione di strutture anomale tese al risparmio fiscale.

In generale, **gli strumenti contro gli abusi sono già oggi a disposizione**; si tratta in particolare delle verifiche da parte dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

Il più che fondato timore di abusi da parte di contribuenti malevoli non dovrebbe pertanto tradursi in un'opposizione alla concessione di una maggiore deducibilità fiscale delle liberalità a persone giuridiche con scopo pubblico o di pubblica utilità, bensì in un'applicazione più restrittiva della prassi pluridecennale nonché in controlli mirati, resi viepiù possibili dall'informatizzazione del Fisco.

In Ticino, responsabile della concessione dell'esenzione fiscale soggettiva di persone giuridiche per scopo pubblico o di pubblica utilità è l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni. Allo stesso spetta la vigilanza ricorrente delle persone giuridiche che beneficino dell'esenzione fiscale soggettiva.

I timori di abusi da parte di contribuenti (sia persone fisiche sia giuridiche) che costituiscono persone giuridiche poi esentate soggettivamente con l'unico o principale scopo di ridurre il proprio carico fiscale sono comprensibili. Secondo la prassi ricorrente del Tribunale federale, un'elusione d'imposta è data quando (1) si fa uso di una struttura inusuale (*"absonderliche Gestaltung"*) (2) tesa al risparmio fiscale che (3) effettivamente consegue un risparmio fiscale. Non può pertanto essere escluso che qualche pecora nera sfrutti a proprio vantaggio le possibilità offerte dalla Legislazione in materia di deducibilità delle liberalità. Tuttavia, la problematica già sussiste oggi, a maggior ragione in altri Cantoni come Basilea Campagna, la cui legge tributaria permette già oggi una deducibilità fiscale integrale delle liberalità devolute ad enti esenti.

Varie misure di salvaguardia contro abusi in generale e l'elusione d'imposta in particolare sono ipotizzabili.

- A tendere, l'Ufficio giuridico potrebbe inasprire la prassi di verifica e di concessione dell'esenzione fiscale soggettiva.
- Sempre che ciò non sia già il caso, le verifiche dell'Ufficio giuridico potrebbero venir priorizzate sulla base della materialità della possibile elusione d'imposta, segnatamente nel caso di grosse liberalità (sia in termini relativi sia, soprattutto, in termini assoluti).
- La progressiva informatizzazione della gestione delle decisioni di tassazione, a partire da quella delle persone fisiche, dovrebbe in futuro permettere di detettare con maggiore facilità eventuali situazioni anomale.

In generale, gli strumenti contro gli abusi sono già oggi a disposizione. Se il Legislatore ha una particolare sensibilità in merito al rischio d'abuso, può semplicemente chiedere un maggiore utilizzo di tali strumenti, in particolare delle verifiche da parte dell'Ufficio giuridico. Il più che fondato timore di abusi da parte di contribuenti malevoli non dovrebbe tradursi in un antagonismo alla concessione di una maggiore deducibilità fiscale delle liberalità a persone giuridiche con scopo pubblico o di pubblica utilità, bensì a un'applicazione più restrittiva della prassi pluridecennale nonché a controlli mirati, viepiù permessi dall'informatizzazione del Fisco.

5. AMBITI TOCCATI E SVILUPPI A TENDERE

Basilea è un esempio illuminante di quanto sia importante la partecipazione dei privati alla crescita **culturale** della città. Similmente, il Ticino potrebbe ambire a un salto di qualità nell'ambito della **ricerca scientifica**, della **solidarietà**, della **difesa della natura** e dell'**educazione**, tutti di principio sostenuti dalla possibilità di esenzione fiscale soggettiva nonché dalla deducibilità fiscale delle liberalità donate a tali persone giuridiche.

Come ben sottolineava la sezione 3 del rapporto di maggioranza al messaggio n. 7046, negli ultimi anni in Svizzera si è notevolmente sviluppato il mecenatismo associazionistico che ha permesso a privati e società di virtuosamente partecipare, attraverso un'associazione, al finanziamento di importanti attività culturali. Basilea è un esempio illuminante di quanto sia importante la partecipazione dei privati alla crescita culturale di una città o di un cantone e non per nulla questa città è diventata negli ultimi anni uno dei punti di riferimento a livello mondiale per ciò che concerne l'offerta culturale. In Ticino abbiamo numerose realtà importanti a livello culturale che però fanno fatica a sviluppare progetti di rilievo internazionale per mancanza di risorse. Lo Stato aiuta, ma non può dare di più, soprattutto in momenti di difficoltà finanziarie.

Già oggi vi sono importanti realtà di emanazione sia pubblica sia privata che hanno scopo pubblico o di utilità pubblica. Pensiamo solo alla **Fondazione Castelli di Bellinzona**, alla **Fondazione Lugano Festival**, alla **Fondazione Lugano per il Polo Culturale**, alla **Fondazione Monte Verità**, alla **Fondazione Conservatorio della Svizzera Italiana**, alla **Fondazione per l'orchestra della Svizzera Italiana (FOSI)** e all'**Associazione degli Amici dell'Orchestra della Svizzera Italiana**.

Si tratta di un brevissimo elenco di alcuni esempi di enti di pubblica utilità che potrebbero beneficiare di questa modifica legislativa. Si pensi per esempio all'Orchestra della Svizzera Italiana, che potrebbe presto non più disporre del sostegno della SSR-SRG e che non potrà essere sostenuta unicamente con i contributi degli enti pubblici (Cantone e Comuni), o alle attività museali unificate create dal Cantone e dalla Città di Lugano. **È altresì importante comprendere che tali enti non godono della maggiore soglia di deducibilità fiscale delle liberalità decisa il 2 novembre 2015 dal Gran Consiglio**, perché i suddetti enti non sono controllati dal Cantone o dai Comuni.

È inutile illudersi che il Cantone e i Comuni possano continuare ad erogare importanti sussidi a favore di proposte culturali di livello internazionale. In ogni caso sarà molto difficile che gli aiuti pubblici possano aumentare. Già oggi occorre il coinvolgimento dei privati (persone fisiche e persone giuridiche) disposti a sponsorizzare manifestazioni, concerti e festival per mantenere l'attuale livello, **diventa quindi impossibile compiere l'auspicato salto di qualità con le sole risorse pubbliche**. Senza i privati che hanno una passione, che sono disposti a finanziare o a mettere a disposizione le proprie collezioni, l'intero bacino ticinese non riuscirà a competere a livello nazionale ed internazionale.

Estendere la soglia del 50% di deducibilità fiscale per liberalità destinate sia ad enti pubblici sia ad altre persone giuridiche esenti sarebbe pertanto un segnale chiaro per un Cantone che vuole essere moderno. Sappiamo che oggi Basilea è divenuta il maggior centro culturale della Svizzera. Da anni ci sentiamo ribadire il fatto che il nostro

Cantone debba essere il ponte tra la cultura mediterranea e quella nord europea. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo prendere esempio da ciò che si fa nella Svizzera tedesca a sostegno della cultura con la forte partecipazione dei privati e delle aziende. A titolo di esempio, nelle città svizzerotedesche le grosse collezioni d'arte sono di proprietà del locale **Kunstverein**, tipicamente un'associazione nella quale partecipano sia i mecenati (nella misura di milioni di franchi) sia cittadini dai più modesti redditi quali studenti o pensionati. Il Comune o il Cantone si occupano generalmente della **Kunsthalle**, ossia del museo prevalentemente inteso come edificio, ma la proprietà delle opere d'arte rimane popolare, nelle mani della società civile (non dello Stato).

Oltre alla cultura, anche ambiti quali la ricerca scientifica potrebbero essere ulteriormente promossi dal cambiamento legislativo oggetto di questo rapporto di minoranza. Si pensi solo a quanto ruota attorno a realtà quali il **Cardiocentro** di Lugano o l'**Istituto di ricerca in biomedicina** di Bellinzona con le relative fondazioni.

Da ultimo ma non da meno, già oggi esistono molti enti privati fiscalmente esenti perché attivi in **ambito umanitario, sociale, o educativo**.

6. TESTIMONIANZA PERSONALE DEI DEPUTATI IN GRAN CONSIGLIO

La maggior testimonianza di sostegno di persone giuridiche di diritto privato che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità proviene proprio dai deputati nel Gran Consiglio ticinese.

La seguente lista elenca le posizioni personali dei granconsiglieri ignorando deliberatamente i ruoli in enti pubblici. Verosimilmente, molte delle persone giuridiche qui elencate potrebbero godere o già oggi godono dell'esenzione fiscale soggettiva ai fini delle imposte dirette.

Nella cultura politica e istituzionale svizzera, fortunatamente la società civile gioca tutt'ora un importantissimo ruolo. L'impegno profuso da tanti cittadini a favore dei meno fortunati, della cultura, dell'educazione, della ricerca scientifica è indice di uno sviluppato civismo ormai andato perso in molti Stati a noi confinanti. Aumentare la soglia di deducibilità fiscale per liberalità a enti con scopo pubblico o di pubblica utilità significa pertanto preservare ed ulteriormente incitare tale positiva particolarità svizzera.

Testimoni dell'impegno profuso nella società civile sono gli stessi granconsiglieri ticinesi. **La stragrande maggioranza dei deputati è attiva in persone giuridiche di diritto privato che verosimilmente potrebbero soddisfare i criteri per l'esenzione fiscale soggettiva per scopo pubblico o di pubblica utilità.** La lista che segue è stata allestita raccogliendo informazioni di pubblico dominio sulla base delle relazioni d'interesse menzionate nel sito www.ti.ch/gc, informazioni secondo i Registri di commercio cantionali, nonché informazioni rinvenibili in Internet e sui siti web personali dei deputati stessi. Ai fini della presente iniziativa, la lista considera unicamente persone giuridiche di diritto privato e ignora deliberatamente enti di diritto pubblico. Essa non pretende di essere esaustiva e anzi è sicuramente incompleta. Tuttavia, testimonia la grande sensibilità personale dei deputati.

6.1 Lega dei Ticinesi

- **Sabrina Aldi:** Junior Chamber International
- **Fabio Badasci:** Fondazione Casa di Riposo Solarium; Fondazione Corippo 1975; Fondazione Verzasca
 - **Omar Balli:** già attivo nella Fondazione Ercole Lafranchi
 - **Boris Bignasca:** Fondazione Giuliano Bignasca
 - **Cleto Ferrari:** Fondazione Bruno Geiger
- **Michele Foletti:** Fondazione Il Gabbiano; Associazione Amici del Gabbiano; Associazione SOTELL – Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro
- **Gianmaria Frapolli:** Fondazione Damiano Tamagni; Fondazione Giuliano Bignasca; Associazione Società Civile; Leo Club Lugano (Lions Club)
 - **Silvana Minoretti:** Associazione Club del San Gottardo
- **Maruska Ortelli:** Associazione SOTELL - Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro
 - **Patrizia Ramsauer:** Associazione La ca' di gatt
 - **Amanda Rückert:** Fondazione umanitaria Arcobaleno; Fondazione il Gabbiano
- **Paolo Sanvido:** Associazione Circolo operaio educativo; Club di Servizio Amici 4ti Lugano; Foundation for Cardiological Research and Education; già attivo nella Fondazione Cardiocentro Ticino; già attivo nell'Associazione SOTELL - Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro, già attivo nell'Associazione Teatro Popolare della Svizzera Italiana – TEPSI;

6.2 Partito liberale radicale

- **Roberto Badaracco:** Filarmonica di Castagnola; Fondazione Blanche Riboni-Grivel e Marguerite Grivel
 - **Nicola Brivio:** Fondazione Casa per anziani Caccia-Rusca
- **Bixio Caprara:** Fondazione Amilcare; Fondazione I giovani e le lingue moderne nel tempo libero; Fondazione Casa bambini San Marco; già attivo nella Fondazione Teatro Sociale di Bellinzona
 - **Franco Celio:** Fondazione Centro di biologia alpina Piora
 - **Graziano Crugnola:** ATTE - Associazione Ticinese Terza Età
 - **Giacomo Garzoli:** già attivo nell'Associazione Museo di Valmaggia
 - **Walter Gianora:** Associazione dei Comuni di Blenio
 - **Fabio Käppeli:** Associazione What's Up?; Associazione Club Plinio Verda
 - **Giorgio Pellanda:** Fondazione Casa Anziani San Donato
- **Maristella Polli:** Fondazione Autismo-Ricerca E Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi
- **Matteo Quadranti:** Associazione dei Comuni ticinesi; Fondazione Don Bautista Gargantini per il sostegno allo sviluppo e all'educazione; Fondazione Parco delle Gole della Breggia
 - **Giovanna Viscardi:** Associazione Ftia; Fondazione Ftia

6.3 Partito popolare democratico

- **Fabio Bacchetta Cattori:** Associazione Ticinese Alloggi per Giovani (ATAG); Fondazione Un cuore giovane batte in città; Fondazione centro giovanile Palagiovani; Società svizzera d'utilità pubblica
 - **Sara Beretta Piccoli:** Filarmonica di Sonvico
 - **Fiorenzo Dadò:** Fondazione Valle Bavona; Fondazione Helvetia Nobilis
 - **Raffaele De Rosa:** Fondazione Madonna di Ré; Fondazione Agire
- **Giorgio Fonio:** volontario Fondazione Nez Rouge, volontario Tavolino Magico (Verein Tischlein deck sich)
 - **Claudio Franscella:** ALBA – Associazione Locarnese Bellinzonese Aeroporto cantonale
 - **Sabrina Gendotti:** Leo Club Lugano (Lions Club)
 - **Nadia Ghisolfi:** Associazione Soccorso d'Inverno Ticino
- **Lorenzo Jelmini:** Associazione SOTELL – Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro; già attivo nella Fondazione San Benedetto
 - **Luca Pagani:** Fondazione Sguramedai; Associazione Pro Sant'Antonio
 - **Marco Passalia:** Associazione Aqua Nostra Ticino; Unione Filarmoniche Asconesi
- **Alex Pedrazzini:** Fondazione Umanitaria Arcobaleno; già attivo nell'Associazione Demetra; già attivo nella Fondazione Terre des hommes di Losanna
- **Paolo Peduzzi:** Associazione Amici Culla San Marco; Associazione Con-Tatto; Kiwanis Club Bellinzona e Valli

6.4 Partito socialista

- **Henrik “Bingo” Bang:** Associazione Forestale Ticinese
- **Lisa Bosia Mirra:** Fondazione Casa Astra; Associazione Acqua e Miele; Associazione Firdaus
- **Gianrico Corti:** Associazione L'Ancora; Associazione Museo del Malcantone; Associazione SOTELL – Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro
- **Ivo Durisch:** Associazione cittadini per il territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio; Fondazione Casa Astra
- **Pelin Kandemir Bordoli:** Associazione Radix Svizzera Italiana; Associazione Aiuto AIDS Ticino; Associazione Movimento dei senza voce; Associazione Ticino Addiction; già attiva nell'Associazione Opera Prima; già attiva nell'Associazione Osservatorio migrazioni Ticino
 - **Giovanni Kappenberger:** Associazione per una Casa evangelica di riposo a Locarno
 - **Saverio Lurati:** Fondazione ECAP; già attivo nell'Associazione interprofessionale di controllo
 - **Tatiana Grassi Lurati:** Associazione SOS Ticino; già attiva nella Fondazione ECAP
 - **Bruno Storni:** Fondazione Istituto Ricerche Solari Locarno

6.5 I Verdi

- **Michela Delcò Petralli:** Cooperativa PASO
- **Franco “Chino” Denti:** Fondazione Carnegie per i salvatori di vite umane
- **Francesco Maggi:** WWF Svizzera Italiana (Fondazione WWF Svizzera)
- **Sergio Savoia:** Associazione culturale le muse; WWF Svizzera Italiana (Fondazione WWF Svizzera)

6.6 La Destra

- **Marco Chiesa:** Associazione Il Bianconiglio
- **Sergio Morisoli:** già attivo nell'Associazione e nella Fondazione Santa Maria
- **Paolo Pamini:** Fondazione Liberale Aktion; già attivo nell'Associazione Scout Lugano 1915 (al tempo AGET Lugano)
- **Gabriele Pinoja:** Rotary Club Locarno; Panathlon Club Locarno

6.7 Movimento per il socialismo – Partito Comunista

- **Massimiliano Ay:** Associazione Alba Suiza; già attivo nell'Associazione Svizzera dei Consumatori SinC
- **Matteo Pronzini:** Fondazione sfb Bildungszentrum (esg, soa)

6.8 Montagna Viva

- **Germano Mattei:** Associazione AmAMont; Associazione per Bosco Gurin

7. CONCLUSIONI

Possiamo riassumere come segue i tratti salienti delle argomentazioni che precedono.

Invitiamo dunque il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica della Legge tributaria allegato alla presente iniziativa parlamentare elaborata che intende estendere il disegno di modifica di legge formulato nel messaggio n. 7046 e approvato il 2 novembre 2015 dal Gran Consiglio. Il disegno di legge proposto in questa iniziativa parlamentare elaborata prevede un generale innalzamento della soglia di deducibilità fiscale per liberalità dal 20% al 50% del reddito e dell'utile imponibile.

Con l'approvazione del disegno di legge qui formulato

1. si sana l'attuale situazione di incompatibilità tra la Legge tributaria ticinese e la LAID, che può dare luogo a ricorsi al Tribunale federale;
2. si eliminano le attuali discriminazioni tra enti statali ed enti privati non controllati dallo Stato che si occupano di scopo pubblico o di utilità pubblica;
3. si eliminano le attuali discriminazioni tra contribuenti che devolvono liberalità allo Stato o a enti da lui controllati e contribuenti che devolvono liberalità ad enti non controllati dallo Stato con identico scopo pubblico o di utilità pubblica.

Paolo Pamini
Filippini - Morisoli - Pinoja

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 23 novembre 2015 di Paolo Pamini e cofirmatari,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 32c

Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.– franchi e non superino complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

Art. 68 cpv. 1 lett. c

c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 50 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Nicola Pini e cofirmatari per la modifica della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 (Le organizzazioni del mondo del lavoro collaborino all'orientamento professionale dei nostri giovani)

del 23 novembre 2015

Chi ben comincia è a metà dell'opera: per questo, in un mondo del lavoro sempre più dinamico, competitivo ed esigente, scegliere un appropriato percorso formativo e poi professionale è un fattore sempre più determinante per il futuro dei nostri giovani e, di riflesso, della nostra società. Per questo il ruolo dell'orientamento scolastico e professionale è centrale e nei prossimi anni deve essere considerato fra le priorità politiche del Canton Ticino: in questo senso non vanno lesinati né sforzi né – se giustificati – finanziamenti. Si rimanda in questo senso alla mozione riguardante la necessità di procedere al più presto possibile alla realizzazione della *Cité des métiers*, peraltro già prevista nelle Linee direttive 2012-2015, a complemento o quale evoluzione di *Espoprofessionisti*.

Il compito di orientamento scolastico e professionale deve evidentemente restare saldamente nelle mani dello Stato, anche per garantire i principi inderogabili di pari opportunità e libertà di scelta formativa e professionale, ma occorre sistematizzare e ottimizzare l'interazione e la collaborazione tra il Servizio di orientamento, i giovani, le loro famiglie e il mondo del lavoro, con l'evidente obiettivo di migliorare i risultati complessivi, coinvolgendo, responsabilizzando e attivando alcuni importanti attori della società a profitto dell'importante attività degli orientatori, ai quali vanno forniti i necessari strumenti e la necessaria collaborazione per poter agire compiutamente. E questo per più ragioni.

1. Maggiore informazione e sensibilizzazione su prospettive di lavoro e di carriera interessanti

Vi è in primo luogo un comprovato manco di conoscenza e consapevolezza di molte opportunità formative di qualità e di carriera nell'ambito della formazione professionale e in particolare dell'apprendistato, purtroppo considerate – a torto – delle formazioni di serie B. Il sistema duale vigente da decenni in Svizzera è infatti un modello invidiato e studiato in tutto il mondo, anche perché correlato a dei risultati positivi in termini di integrazione nel mondo del lavoro: basti segnalare che i cinque Paesi europei che conoscono questo sistema – Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Svizzera – hanno la disoccupazione giovanile più bassa a livello continentale. Il Ticino è però l'eccezione che conferma la regola: rispetto alla Svizzera tedesca, infatti, ha un tasso di disoccupazione giovanile e una quota di licealizzazione più alte, tanto da far ipotizzare da Rudolph Strahm, già Mister Prezzi e deputato socialista all'Assemblea federale, che il nostro Cantone sia finito nella “trappola dell'accademizzazione”.

L'alto e probabilmente eccessivo tasso di licealizzazione e la generale mancanza di interesse e informazione verso altri percorsi professionali con ottime prospettive di

lavoro e di carriera vanno dunque colmati con un perfezionamento delle attività di orientamento e un allargamento delle collaborazioni con gli attori sul territorio, in particolare genitori e organizzazioni del mondo del lavoro.

2. Migliorare la conoscenza del mondo del lavoro

Per orientarsi occorre conoscere le professioni e per orientare professionalmente i ragazzi bisogna conoscere, oltre i giovani e il mondo della scuola, anche il mondo del lavoro. Per questa ragione occorre avvicinare l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale (UOSP) non solo alla formazione professionale, ma anche e soprattutto alle varie attività economiche. In primo luogo per sviluppare approfondite conoscenze delle varie professioni, delle loro evoluzioni ed esigenze, in modo da poter offrire una consulenza di qualità ai nostri giovani. In secondo luogo per migliorare la capacità di previsione rispetto alle tendenze del mercato del lavoro, in modo da restare al passo dei continui mutamenti e, se possibile, di prevedere lo sviluppo di nuove opportunità, nuove professioni o nuove modalità di lavoro.

Incontri regolari, scambi continui, interazione e confronto con chi opera sul campo devono essere all'ordine del giorno delle agende degli orientatori, ai quali va garantito il tempo per coltivare contatti e conoscenze, come anche disponibilità da parte delle organizzazioni del mondo del lavoro, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Valorizzare i nostri giovani e ridurre la necessità di importare manodopera estera

Una migliore conoscenza delle esigenze del mercato del lavoro da parte del servizio di orientamento permetterà inoltre di valorizzare ancora di più passioni, interessi, qualità e punti di forza dei nostri giovani – anche quelli meno forti nelle materie scolastico-cognitive (teoria) che però dispongono di intelligenza pratica, capacità manuali o competenze sociali – in modo da renderli maggiormente appetibili per le imprese radicate sul nostro territorio, contrastando almeno in parte la mancanza di manodopera qualificata in alcuni settori della nostra economia. Se è vero che l'attrattiva di certe professioni è dovuta a salari che non sempre sono in linea con l'aspettativa dei giovani, è altrettanto vero che la carenza di manodopera si trova anche in funzioni dove vigono solidi contratti collettivi di lavoro e paghe sempre più attrattive. Non si tratta evidentemente di imporre loro una scelta, ma di informare compiutamente e se possibile consigliare, coerentemente con l'evoluzione dell'economia reale, le formazioni o i settori professionali che offrono maggiori sbocchi o maggiori opportunità e che sono compatibili con le caratteristiche del giovane.

4. Coinvolgere e responsabilizzare il mondo del lavoro

Si tratta dunque di fissare nella legge la necessità di collaborazione tra il Servizio dell'orientamento e le organizzazioni del mondo del lavoro – organizzazioni professionali, associazioni di categoria, sindacati – in modo da sistematizzare processi e collaborazioni oggi saltuarie e spesso lasciate all'intraprendenza dei singoli. Da una parte si responsabilizzano le aziende dando più potere contrattuale all'orientamento, dall'altra si permette alle associazioni propositive un dialogo con il mondo della scuola, non sempre propenso o aperto a operazioni di questo genere.

5. Coinvolgere e responsabilizzare i genitori

Vi sono genitori distanti e disinteressati che delegano impropriamente compiti e scelte educative alla scuola, mentre altri al contrario sono invadenti e tendono a voler proiettare sui loro figli le loro aspirazioni, oppure ancora non valutano con la necessaria oggettività – comprensibilmente – pregi e difetti dei loro figli. Proprio per questo anche loro vanno coinvolti, adeguatamente informati, sensibilizzati, responsabilizzati.

6. Formalizzare in una modifica legislativa gli auspici del Gran Consiglio

Questa proposta legislativa concretizza infine in una modifica legislativa gli auspici formulati dalla Commissione speciale scolastica per bocca del relatore Bixio Caprara – auspici fatti propri dal Gran Consiglio con 60 voti favorevoli e 2 astensioni nell'ottobre del 2014 – in merito agli atti parlamentari di Gianrico Corti per il Gruppo PS (*“Libera scelta della professione, consapevole dei settori maggiormente disponibili”*) e di Marco Passalia per il Gruppo PPD (*“Formiamo e orientiamo i giovani dove ci sono concrete prospettive di lavoro”*).

Per questi motivi proponiamo quindi la seguente modifica alla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998:

Art. 30 - Collaborazioni

¹All'attività di orientamento dei giovani collaborano le direzioni scolastiche, i docenti, i servizi del Cantone interessati all'attività orientativa, **le associazioni dei genitori e le organizzazioni del mondo del lavoro.**

Nicola Pini
Farinelli - Fonio - Jelmini -
Pagnamenta - Passalia

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Alex Farinelli e cofirmatari per la modifica del Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015 “per l'introduzione di una soluzione transitoria per la determinazione del salario dei Consiglieri di Stato a fronte del contributo provvisorio del 9% richiesto fino al momento dell'introduzione di un nuovo sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato”

del 23 novembre 2015

Il 23 febbraio 2015 il Parlamento, non senza discussione, ha approvato il Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali dei membri del Consiglio di

Stato, formalizzando in particolare l'obbligo per gli eletti alle elezioni cantonali dell'aprile 2015 di contribuire al finanziamento della loro previdenza professionale attraverso un contributo provvisorio del 9% dell'onorario (indennità escluse; art. 2 cpv. 1).

La decisione del Parlamento ha comportato una rottura nella logica relativa alla determinazione del salario dei Consiglieri di Stato valida sin dagli anni Sessanta. La logica sottesa nel sistema valido fino allo scorso anno era infatti che il salario dei membri del Consiglio di Stato determinato secondo la Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 era pari al 146.5% del salario riferito al massimo della classe 39 dell'organico (tenore in vigore a partire dal 1988 con l'introduzione dell'attuale scala salariale per i dipendenti dello Stato), ritenuto che il salario così calcolato non era oggetto di alcun prelievo di contributi previdenziali. Introducendo quindi un contributo pari al 9% del loro onorario senza una corrispondente modifica della percentuale prevista dalla Legge sull'onorario dei Consiglieri di Stato, il Parlamento ha di fatto modificato radicalmente il contesto di riferimento, riducendo in modo importante la remunerazione dei membri dell'esecutivo.

Questa riduzione della remunerazione netta avviene in via indiretta senza che il rapporto e la decisione del Gran Consiglio ne abbia fatto esplicita richiesta.

Questo tema dovrà quindi essere oggetto di particolare attenzione nel quadro delle valutazioni in corso per la revisione delle condizioni previdenziali dei Consiglieri di Stato, che secondo il Decreto legislativo approvato dal Parlamento doveva essere oggetto di un rapporto tecnico da presentare entro il 30 settembre 2015.

La complessità della materia non ha permesso di rispettare il termine previsto, ciò che rende inverosimile la possibilità di consolidare entro la fine dell'anno un nuovo sistema, riesaminando nel contempo le condizioni salariali dei Consiglieri di Stato tenuto conto delle modifiche imposte dalla riforma del loro sistema previdenziale.

Questo implica che i Consiglieri di Stato subiranno una riduzione di oltre il 10% del loro salario netto rispetto al sistema vigente fino alla fine della precedente legislatura.

I firmatari di questa iniziativa parlamentare ritengono questa situazione penalizzante, in ragione dell'importanza della carica e degli oneri assunti da un membro dell'esecutivo; la situazione è oltretutto anomala se si considera che all'interno dell'Amministrazione vi sono comunque dei funzionari che beneficiano di un salario netto (rimborso spese escluso) superiore a quello che ora viene versato a un Consigliere di Stato.

Ritenuto che una soluzione definitiva al problema richiederà più tempo del previsto, con la presente iniziativa parlamentare proponiamo quindi di ristabilire delle condizioni salariali compatibili con l'impegno richiesto per la carica assunta dai membri dell'Esecutivo, completando il Decreto legislativo del 23 febbraio 2015 con una norma transitoria valida finché non sarà trovata una soluzione definitiva e complessiva alla questione.

Concretamente con la nostra Iniziativa proponiamo di procedere, a titolo transitorio, ossia finché non sarà consolidato il nuovo sistema, a un allineamento del salario netto dei Consiglieri di Stato con quello del funzionario dell'Amministrazione con il più alto salario. Questa correzione dovrebbe permettere di compensare in parte la riduzione del salario netto, che rimarrebbe comunque sempre inferiore rispetto a quanto percepito prima dell'entrata in vigore della decisione del 23 febbraio 2015. Questa riduzione sarebbe

considerata come contributo transitorio dei Consiglieri di Stato al risanamento delle finanze cantonali.

Va da sé che la correzione dovrebbe essere applicata retroattivamente ai salari versati sin dall'inizio della legislatura e quindi essere oggetto di un conguaglio con lo stipendio del mese di dicembre 2015. In questo senso si auspica che l'iniziativa parlamentare possa essere evasa dal Parlamento ancora entro la fine del 2015.

Per questi motivi i sottoscritti deputati, con la presente iniziativa, chiedono la modifica del Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015, introducendo un nuovo cpv. 4 all'art. 2.

Proposta di modifica del Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015

Art. 1

(...)

⁴Fino alla concretizzazione della revisione delle condizioni previdenziali dei membri del Consiglio di Stato, il loro salario netto (spese escluse), in deroga a quanto previsto dall'art. 6 cpv. 1 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 settembre 1963, non può essere inferiore a quello versato a un dipendente dell'Amministrazione.

Alex Farinelli
Caverzasio - Dadò

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

È ora di finirla con il “cartello delle carni”!

del 23 novembre 2015

Premessa

Di questi tempi si fa un gran parlare dei “pendolari della spesa”, cioè di quegli svizzeri non proprio ricchi che per far quadrare i conti famigliari si recano regolarmente oltre confine per la spesa settimanale, in particolare per acquistare quel misero chilo di carne che da poco tempo possono sdoganare senza pagar dazio. Si ha un bel dire che da mezzo chilo le nostre generosissime autorità federali oggi ci consentono di portar fuori niente po' po' di meno che il peso doppio di carne, cioè un chilo. Sì, ma si sappia che questo quantitativo deve comprendere oltre alle ossa anche le carni bianche; pollo, coniglio, la salumeria, perfino il polpettone che certo non è fatto di sola carne, e pure la carne in scatola. Tutte

queste merci, prima del voluto cambiamento che ci ha buggerati tutti, avevano dei limiti massimi di sdoganamento, ma limiti che permettevano un'importazione ragionevole senza dazio. Non si è capito perché selvaggina e pesce sono merci libere, mentre abbiamo capito fin troppo bene il perché di queste ulteriori restrizioni.

Il prezzo della carne da noi

Non credo di dire un'eresia affermando che da noi in Svizzera la carne in generale ha il prezzo più alto che in qualsiasi altro posto del mondo. E voglio pure sfatare il luogo comune che da più parti vedrebbe questo poco invidiabile primato da tutti attribuito al Giappone. Fatta eccezione per la carne del bovino di Kobe, più precisamente carne di mucca vergine, bue o manzo (quella di quest'ultimo è rinomata per il sapore assimilabile al foie gras ed è simile al fegato per consistenza), che ha prezzi davvero esorbitanti. Si caratterizza per il grasso di marezzatura davvero molto pronunciato e per il contenuto di grassi insaturi che ne abbassano il punto di fusione. È una carne che si scioglie letteralmente in bocca. Ma a parte questa rara e singolare eccezione, che è una vera prelibatezza che i giapponesi di disponibilità finanziaria sopra la media consumano poche volte all'anno, le altre carni comuni hanno prezzi inferiori a quelli svizzeri. L'ho visto con i miei occhi.

Da noi, le carni che troviamo sul banco del macellaio di quartiere sono uguali per qualità a quelle che troviamo sui ricchi banconi dei grandi magazzini dell'alimentare, ai nostri supermercati o agli ipermercati. Diverso, molto diverso è invece il prezzo! Al macellaio di quartiere, anche se dovesse associarsi con altri colleghi, o far parte di una associazione di categoria, non è concesso di importare la carne direttamente, e quando gli è concesso trova sul percorso d'accesso ostacoli d'ogni genere. Lui deve, gioco forza, acquistarla dai grossisti, importatori di container via mare o per via aerea provenienti da paesi dove anche i migliori tagli costano un'inezia. Anche voi sapete da dove! Poi, basta un accordo alla buona tra loro, ed ecco che come per incanto i prezzi lievitano, e il povero macellaio di quartiere deve applicare prezzi esorbitanti per poter tirare avanti. Lui, la carne non la può comperare, lui la deve ricomperare, sì, dal grossista importatore.

Evidentemente non è così per i supermercati; loro possono contare su importatori della casa o su ditte di grossisti delle quali detengono anche loro le azioni. E di tutta questa trafila chi si arricchisce e... chi ne fa le spese? Si arricchiscono coloro i quali cedono a terzi la carne d'importazione senza manco vederla. E a farne le spese sono in primis i macellai di quartiere e i produttori nostrani, e in seconda battuta i consumatori locali che in un modo o nell'altro sono costretti ad acquistare "le fettine in loco" e a prezzo doppio o triplo di quello che si spunta nei supermercati di confine. Piaccia o non piaccia, questa è la cruda realtà.

Ma vi siete accorti che da quando l'emorragia degli acquisti che giornalmente regaliamo alla vicina penisola i supermercati locali ci tempestano di pubblicazioni che inneggiano a favolosi sconti sulla carne che a volte raggiungono il 50%? Ma allora prima, quando ci facevano pagare il filetto di manzo al prezzo di quello di Kobe, ci fregavano?

In conclusione

Siamo coscienti del fatto che la regolamentazione applicabile all'importazione della carne nel nostro Paese è di competenza federale. Chiedo nondimeno al Consiglio di Stato di

identificare e valutare eventuali provvedimenti concreti o misure di accompagnamento adottabili a livello cantonale, al fine di realizzare, nella misura del possibile, i seguenti obiettivi:

1. concedere libero accesso ai macellai qualificati, a società da loro costituite o ad associazioni di categoria, che intendono acquistare in proprio in Svizzera o importare direttamente le carni dall'estero, senza dover passare da importatori o da grossisti che oggi, di fatto, detengono il monopolio;
2. diminuire l'incidenza dei dazi doganali in modo da ridurre ulteriormente il prezzo oggi esorbitante della carne estera in Svizzera;
3. fare in modo che i produttori di carne svizzera, e di conseguenza i nostri allevatori e i piccoli contadini, non vengano ingiustamente penalizzati.

Solo così facendo, anche sul banco del macellaio di quartiere sarà possibile offrire carni a prezzi ragionevoli e sostenere la sfacciata concorrenza dei nostri supermercati incuranti della nostra storia e delle nostre tradizioni. Solo così facendo, si potrà forse tamponare l'emorragia che convoglia migliaia di persone a spendere troppo convenientemente al di fuori delle nostre oramai inesistenti frontiere. E intendo Italia, Francia e Germania.

Angelo Paparelli

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Realizziamo anche in Ticino una Cité des Métiers: prezioso luogo di incontro tra i giovani e il proprio futuro

del 23 novembre 2015

Chi ben comincia è a metà dell'opera: per questo, in un mondo del lavoro sempre più dinamico, competitivo ed esigente, scegliere un appropriato percorso formativo e poi professionale è un fattore sempre più determinante per il futuro dei nostri giovani e, di riflesso, della nostra società. Per questo il ruolo dell'orientamento scolastico e professionale è centrale e nei prossimi anni deve essere considerato fra le priorità politiche del Canton Ticino: in questo senso non vanno lesinati né sforzi né - se giustificati - finanziamenti, se possibile anche identificando delle misure di risparmio compensatorie. Rientra in questo ambito il progetto della *Cité des Métiers*, un punto di incontro dove giovani e genitori possono informarsi costantemente sulle varie opportunità formative, ma anche dove in prospettiva si potranno organizzare mostre, conferenze e altre attività - anche alternative - di orientamento. Una sorta di museo

delle professioni e dell'orientamento che potrà costituire un ulteriore e importante strumento a disposizione dei collocatori e delle collocatrici.

Il concetto di *Cité des Métiers* non è nuovo o sperimentale. Collaudata e funzionante è, ad esempio, l'esperienza nel Canton Ginevra, dove un centro di questo tipo esiste dal 2008 e trae spunto dalle 39 *città dei mestieri* sparse oggi un po' in tutto il mondo (Italia, Spagna, Portogallo, Cile, Germania, Belgio). Il concetto di *Cité des Métiers* risale infatti al 1993, può contare su una rete di sostegno e di supporto internazionale ed è protetto da un *label*, che ne garantisce e riconosce l'uniformità e gli obiettivi. Altre 11 nuove *Cité des Métiers* sono oggi in fase di realizzazione nel mondo, a testimonianza del successo di questo sistema di orientamento formativo e professionale.

Tale progetto era peraltro già previsto nella scheda 4 delle Linee Direttive 2012-2015, dove il Consiglio di Stato si è posto l'obiettivo di *“Creare la Cité des Métiers, un'antenna informativa e uno sportello dove ricevere le prime informazioni su progetti professionali, di carriera o azioni di sostegno per chi è alla ricerca di un posto di lavoro o di sostegni per perfezionamenti. Questa struttura potrebbe anche garantire una serie di eventi per godere di maggiore visibilità, ma assolverebbe anche il ruolo di spazio espositivo e di animazione aperto verso tematiche legate a professioni, settori professionali, opportunità occupazionali e perfezionamenti”*. Impatto finanziario previsto 500'000 CHF l'anno.

Nonostante il rapporto finale del gruppo di lavoro - con tanto di proposta operativa di realizzare la struttura anche in Ticino - sia stato presentato nel maggio del 2012, nel secondo aggiornamento delle Linee direttive si specifica che il progetto è stato rimandato alla successiva legislatura, sostanzialmente per ragioni finanziarie. Dovrebbero però essere proseguiti gli approfondimenti riguardanti la localizzazione, ipotizzata nei pressi della Stazione FFS di Lugano. Chiaro è, a mente dei mozionanti, che il luogo deve essere centrale e facilmente accessibile, oltre che cercare di sfruttare delle sinergie con altri Istituti o Servizi analoghi.

I sottoscritti deputati, convinti che l'orientamento scolastico e professionale dei giovani sia ora una priorità politica, chiedono dunque al Consiglio di Stato di proseguire con determinazione nella realizzazione anche in Ticino di una *Cité des Métiers* che possa garantire un prezioso luogo di incontro fra i giovani e il proprio futuro, che non per forza deve passare dalla formazione liceale.

Nicola Pini
Farinelli - Fonio - Jelmini -
Pagnamenta - Passalia

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Criteri per promuovere sbocchi occupazionali per i residenti e uno sviluppo economico sostenibile in Ticino

del 23 novembre 2015

Troppo spesso gli studi commissionati dall'ente pubblico per costruire la propria strategia di "crescita economica" prendono in considerazione solo fattori come le specializzazioni economiche e la loro rilevanza concorrenziale nel contesto internazionale.

Il Cantone Ticino è diventato un territorio tappezzato da numerose imprese che occupano solo manodopera estera a salari esteri con tutte le conseguenze che questo comporta: esclusione dal mercato del lavoro dei residenti, aumento del traffico e dell'inquinamento e incremento dei prezzi dei terreni destinati ad attività industriali o commerciali.

La politiche economiche invece dovrebbero garantire non solo la crescita delle aziende e dei posti di lavoro, ma soprattutto il benessere e la qualità di vita della popolazione.

La sofferenza del mondo del lavoro è palese. Dal II trimestre 2002 al II trimestre 2015 il numero dei posti di lavoro nei settori secondario e terziario in Ticino è salito di 29'200 unità (da 158'800 a 188'000), mentre il numero dei lavoratori frontalieri di 30'644 persone (da 31'911 a 62'555: quindi è aumentato di più rispetto agli impieghi). Nello stesso periodo il numero di disoccupati ILO è raddoppiato fissandosi a quota 11'100 e quello dei sottoccupati ha raggiunto il record di 18'800. In totale quindi ci sono 29'900 persone con carenza di lavoro nel nostro Cantone, pari a un tasso del 17,5%.

Il numero dei disoccupati e sottoccupati è aumentato di pari passo con quello dei posti di lavoro e dei frontalieri. È da rilevare in proposito che uno studio dell'Ufficio cantonale di statistica¹⁶ dimostra che i profili professionali di frontalieri e residenti sono sempre più simili: per contro i livelli salariali fra frontalieri e lavoratori residenti sono sempre più distanti. Già alto al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nel 2002, lo scarto salariale è aumentato costantemente. Nonostante il livello di qualifica dei frontalieri sia migliorato, *"la dinamica degli stipendi si è indebolita dal 2008 e viene perfino constatata una tendenza al ribasso"*, come ha dichiarato Sara Carnazzi Weber, responsabile delle analisi macroeconomiche presso il Credit Suisse.¹⁷ I bassi salari retribuiti alla manodopera frontaliere quindi non solamente si sono abbassati in alcuni settori, ma hanno trascinato verso il basso tutti i salari.

Il rapporto di ricerca "Approfondimento della situazione del mercato del lavoro ticinese negli anni successivi all'introduzione dell'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (ALCP)" realizzato dall'Istituto di ricerche economiche¹⁸ indica nel riassunto a pag. 8 le seguenti conclusioni:

¹⁶ La vigorosa progressione dei "nuovi" frontalieri in Ticino. Chi sono e dove trovano impiego?

Oscar Gonzalez (Ufficio di statistica Ustat), Dati - Statistiche e società, A. XIII, n. 1, maggio 2013.

¹⁷ Ticino, la regione con maggiori divari salariali, Ticinonews, 15 luglio 2015. Vedi Credit Suisse, Swiss Issues Regioni, Canton Ticino Struttura e prospettive, giugno 2015.

¹⁸ M. Baruffini, V. Mini, Approfondimento della situazione del mercato del lavoro ticinese negli anni successivi all'introduzione dell'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (ALCP), Rapporto di ricerca, Istituto di Ricerche Economiche, Università della Svizzera italiana, Lugano, settembre 2015.

- 1) *“Secondo le nostre stime, non si riscontra alcuna prova che l'impiego di lavoratori frontalieri abbia aumentato il rischio di disoccupazione dei lavoratori nativi - né in Svizzera, né in Ticino. Lo stesso vale per l'impiego degli stranieri domiciliati.”*
- 2) *“L'analisi delle risposte (delle aziende sondate) mostra che il reclutamento per lo più “casuale” di lavoratori stranieri da parte delle aziende ticinesi è dovuto al fatto che il candidato straniero ha semplicemente mostrato il profilo più adatto per il posto da ricoprire. Al secondo posto le ragioni più frequentemente citate per l'assunzione citano carenze di competenze. Il rapporto salario/prestazioni sembra essere invece per le aziende ticinesi un criterio di importanza secondaria nel processo di reclutamento”.*

Nella denegata e contestata ipotesi in cui si dovesse considerare veritiero quello che affermano le 328 aziende interpellate dall'IRE, e meglio che il criterio di scelta dei candidati non è il salario ma i “profili più adatti” dei candidati d'oltre frontiera, si deve concludere che in Ticino si insediano aziende e si creano posti di lavoro “adatti” solo alla manodopera frontaliera.

Per invertire questa tendenza occorre da un lato investire nel settore della formazione e dall'altro promuovere politiche economiche che facciano crescere i settori in grado di offrire sbocchi occupazionali alla manodopera locale a salari svizzeri. Inoltre è condivisibile l'affermazione seguente del Consiglio di Stato nel messaggio 7060, “Politica dell'innovazione: nuova Legge per l'innovazione economica (LInn) e stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.- per il periodo 2016-2019”: *“È un dato di fatto che la risorsa “territorio” non sia rinnovabile o riproducibile. La quantità ancora disponibile è, quindi, inversamente proporzionale all'estensione degli insediamenti. Escludendo un'espansione delle zone edificabili, difficilmente ipotizzabile stante le norme in vigore, la disponibilità futura di territorio sarà determinata (anche) dall'uso efficiente del suolo.”* È di vitale importanza quindi che il raro territorio ancora disponibile, o che potrebbe liberarsi, venga utilizzato al meglio per favorire l'occupazione dei residenti. Per questo gli studi commissionati dal Cantone o sui quali si basa il Cantone per elaborare le politiche economiche devono tener conto anche delle opportunità per la manodopera residente, dei salari e dell'impatto territoriale.

Il settore della moda ad esempio, indicato dall'IRE come uno dei settori promettenti in alcuni studi economici¹⁹, comprende sia imprese manifatturiere attive nella produzione, sia aziende che concentrano la loro attività logistica nel Cantone²⁰. Nel settore tessile e dell'abbigliamento il salario mediano lordo standardizzato nel 2012 era di molto inferiore a quello del settore secondario ticinese, che a sua volta è di circa 1'200 franchi inferiore a quello del secondario a livello nazionale. Non solo è il salario mediano più basso del settore, ma in più fra il 2008 e il 2012 ha subito un calo nominale del 16,4%. Inoltre questo comparto è caratterizzato da una quota parte più importante di mano d'opera con formazione primaria rispetto all'intero settore secondario: *“il 70,3% dei salariati ha un diploma di livello primario, l'11,9% ha concluso un apprendistato, il 3% ha invece un titolo di una formazione secondaria generale, mentre il restante 13,6% si suddivide tra chi possiede una formazione professionale superiore e una universitaria. Il confronto con il 2008 mette in luce un abbassamento del livello di competenze con una contrazione di salariati con una formazione di livello terziario a fronte dell'incremento di chi detiene una formazione di livello primario”*. I frontalieri erano 1'412 in Ticino (dato medio del 2014), pari

¹⁹ R. Maggi, V. Mini, Ticino Futuro, riflessioni per un itinerario economico ticinese, Istituto di Ricerche Economiche, Università della Svizzera italiana, Lugano, marzo 2015.

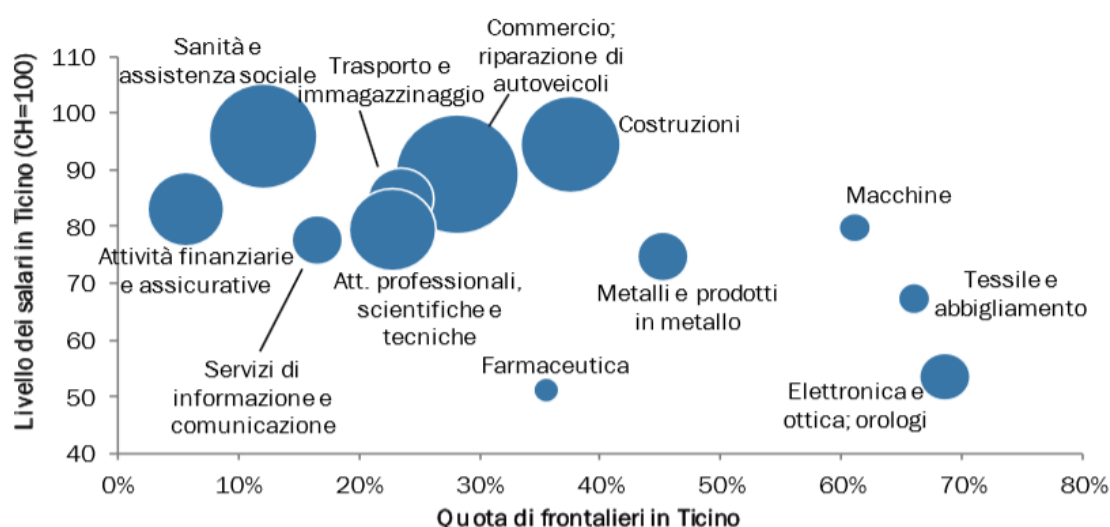
²⁰ Maggi R., Mini V. (2012), La catena di valore transfrontaliera: il potenziale dei sistemi integrati di produzione.

a tre quarti circa degli addetti totali. Tra il 2004 e il 2014 i pendolari d'oltre confine sono ulteriormente aumentati (+350 unità).²¹

Certo i disoccupati iscritti che, prima di cercare un nuovo impiego, lavoravano in una delle industrie dei tessili e dell'abbigliamento erano solo 17 nel 2014 (media annua) e la cifra ha subito una forte contrazione tra il 2005 e il 2008. In questo settore quindi effettivamente non c'è sostituzione di manodopera residente con frontalieri e neppure disoccupazione, per il semplice fatto che difficilmente un residente vorrebbe lavorare nel settore con i più bassi salari di tutti i comparti economici e che hanno subito in più una contrazione del 16,4% in quattro anni. Vogliamo davvero promuovere sul nostro territorio un settore dove oltre il 70% dei dipendenti ha solo una formazione primaria e il 75% proviene da oltrefrontiera?

E il settore tessile e dell'abbigliamento non è neppure l'unico. Uno studio realizzato dal BK Basel mette in evidenza un *“rapporto negativo tra la percentuale di frontalieri e la differenza salariale dei rispettivi settori in Ticino in rapporto a tutta la Svizzera. I settori con quote elevate di frontalieri presentano un livello salariale particolarmente basso su base comparativa. Questo trend riguarda in particolare l'industria metallurgica e tessile, la fabbricazione di macchine, e l'industria che fabbrica dispositivi per l'elaborazione di dati e gli orologi”*.

Fig. 7-8 Quota di frontalieri e livello salariale dei settori chiave 2012



Osservazioni:
 Livello salariale: salario lordo (mediano) indicizzato mensile del settore nel Canton Ticino (base dell'indice = Svizzera = 100). Settore pubblico e privato insieme. Equivalenti a tempo pieno sulla base di 4 1/3 settimane di 40 ore di lavoro ognuna.
 Quota dei frontalieri: quota dei frontalieri sugli occupati di un settore nel Canton Ticino.
 Dimensioni dei cerchi: quota di occupati di un settore sul totale degli occupati di tutti i settori nel Canton Ticino.
 Fonte: UST, BAKBASEL

Per quanto riguarda la logistica, altra componente importante del settore moda, sappiamo che le aziende hanno in media meno posti di lavoro rispetto ad altre attività (7 addetti per

²¹ Ufficio di statistica cantonale, "I comparti economici; struttura ed evoluzione del tessuto economico ticinese".

azienda, contro 20 per le attività industriali), hanno bisogno di superfici importanti (la superficie media del fondo è di 14'600 mq, tuttavia quasi un terzo di esse aveva una superficie di oltre 20'000 mq) e quindi il consumo di suolo per addetto *"è in media di ben oltre il doppio – quasi il triplo – del consumo medio di suolo delle attività industriali"*. Questo uso *"uso del suolo non indifferente"* – spiega uno studio dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale - causa *"indirettamente costi aggiuntivi per i comuni coinvolti (anche soltanto in termini di infrastrutture e di opere di urbanizzazione), non sempre compensabili con le imposte pagate da queste aziende (in ragione del numero esiguo di addetti, ma anche della ramificazione nazionale e internazionale in cui si inseriscono)"*. In più in molti casi queste imprese fanno lievitare i prezzi dei terreni poiché *"le nuove aziende di logistica paiono in grado di offrire prezzi più elevati, a volte fuori mercato, rispetto a ciò che può offrire l'imprenditore locale"*.²²

Questo è tutto fuorché *"l'uso efficiente del suolo"* che il Consiglio di Stato vorrebbe promuovere. Quanto ai livelli salariali praticati nel settore della logistica, alcuni esempi portati alla ribalta dagli organi di informazione lasciano sperare ben poco: tassi di occupazione fino al massimo il 70%, salari da 2'700 franchi, dipendenti avvisati la sera prima per sms sull'orario di lavoro e la sede nella quale devono lavorare.

Le specializzazioni economiche, la capacità all'internazionalizzazione, le tecnologie High Tech e l'innovazione non sono sinonimo di occupazione residente e di impieghi di qualità. Se si vogliono posti di lavoro di qualità bisogna iniziare col fissare criteri qualitativi per orientare le politiche economiche scartando quelle attività che creano più costi che benefici.

Conclusione

Alla luce delle precedenti considerazioni, con la presente mozione si chiede quanto segue.

1. La politica economica del Canton Ticino e gli studi economici commissionati dal Cantone devono essere orientati attorno a cinque criteri fondamentali:

- gli sbocchi occupazionali per i residenti
- i livelli salariali dei posti di lavoro
- la tipologia dei contratti di lavoro (occorre privilegiare il tempo pieno al tempo parziale, il tempo indeterminato ai contratti precari)
- l'impatto ambientale e territoriale delle attività economiche che si intendono promuovere
- un rapporto razionale tra gli investimenti e i costi ricorrenti a carico degli enti pubblici e i ricavi per gli enti pubblici e la popolazione residente determinati dai vari tipi di azienda/settori economici che si intendono promuovere.

Questi criteri sono fondamentali per promuovere quella *"crescita sostenibile e duratura che tenga conto delle peculiarità territoriali"* di cui si parla molto, ma che purtroppo fino ad oggi si è solamente in minima parte concretizzata.

²² Attività economiche e uso del suolo nel Cantone Ticino. 2000 - 2010. Osservatorio dello sviluppo territoriale. Rapporto 2011. Mendrisio - Bellinzona, aprile 2012.

2. Chiediamo inoltre che venga presentato al Parlamento un rapporto sulle zone industriali e sulla promozione economica sinora realizzata, alla luce dei cinque criteri sopra indicati.

Michela Delcò Petralli
Fonio - Ghisletta

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Sospirata indipendenza...

del 10 novembre 2015

In data 27 maggio 2013 veniva presentata un'iniziativa in forma elaborata per la modifica degli art. 54 cpv. 1 lett. b) e 62 cpv. 2 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989. Oggetto della stessa: l'esercizio della professione di igienista dentale, che in base all'art. 62 cpv. 2 della legge sanitaria nel Canton Ticino può essere svolta soltanto in forma dipendente.

L'iniziativa proponeva di modificare l'art. 62 cpv. 2 della Legge sanitaria, e conseguentemente anche l'art. 54 cpv. 1 lett. b) della legge, per fare in modo che le igieniste dentali, al pari di altri operatori sanitari con analoghe qualifiche (levatrici, infermieri, fisioterapisti, ecc.) potessero operare in modo indipendente.

Ricordiamo che il Ticino è l'unico Cantone che non riconosce questa attività come indipendente.

Difatto un'igienista dentale diplomata in Svizzera con relativo riconoscimento del diploma a livello internazionale (nello specifico con denominazione SSS, ossia riconosciuta dalla Croce Rossa internazionale) può esercitare in modo indipendente in tutti i Cantoni e in ogni nazione del pianeta!

Al 30 marzo 2015 veniva annunciata la tanto sospirata revisione della legge, che includeva per altro altre professioni che verrebbero così regolamentate:

Aggiunta di sette professioni all'elenco delle attività esercitabili a titolo indipendente:

- osteopata
- massaggiatore medico
- agopuntore
- igienista dentale
- audioprotesista
- arteterapeuta
- fisioterapista per animali

A tutt'oggi però il relativo messaggio del Consiglio di Stato non è ancora giunto in consultazione.

Per le facoltà concesse, chiediamo quindi al Consiglio di Stato:

1. Per quale motivo non si è ancora giunti a una consultazione parlamentare dei nuovi articoli di legge?
2. Qual è la tempistica della consultazione e della messa in atto della nuova Legge sanitaria?

Sara Beretta Piccoli e Nadia Ghisolfi

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Dichiarazione per pellicce

del 19 novembre 2015

Dal 1. marzo 2013 in Svizzera è in vigore l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce.

Trascorso il periodo transitorio di un anno, dal 1. marzo 2014 l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha effettuato controlli in 48 punti vendita: unicamente 7 risultavano conformi all'ordinanza.

La dichiarazione deve essere ben visibile, facilmente leggibile, apposta sul prodotto stesso e redatta in almeno una lingua ufficiale.

Chi acquista prodotti in pelliccia o con parti di pelliccia DEVE ricevere le seguenti informazioni:

- specie animale: nome italiano e scientifico della specie animale;
- origine del pelame: paese in cui l'animale è stato cacciato o allevato e tenuto fino alla macellazione;
- modo di ottenimento della pelliccia: animali cacciati, con trappole o senza trappole; animali allevati, ad esempio in gabbie con fondo a griglia, ecc.

Questo vale anche per i prodotti venduti in internet e sui cataloghi di vendita per corrispondenza.

1. Qual è la situazione in Ticino?

2. Chi deve effettuare i controlli?
3. Quanti controlli sono stati effettuati?
4. Quante situazioni fuori norma e di che tipo sono state riscontrate?
5. Quali provvedimenti sanzionatori sono stati presi?
6. E con la vendita per corrispondenza (cataloghi) e in internet, come siamo messi?
7. Nella maggior parte dei negozi cantonticinesi che vendono accessori in pelliccia l'ordinanza è sconosciuta e le informazioni nulle o vaghissime!
8. Come si intende procedere per mettere a norma questo crudele commercio?
9. Ho già segnalato lo scorso anno le anomalie dei negozi del mio Comune di domicilio alle autorità cantonali e comunali, ma non mi sembra che qualcuno abbia fatto qualcosa, considerato che la situazione si ripete!
10. A chi devo rivolgermi per far mettere a legge questi negozi?

Patrizia Ramsauer

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

A che punto siamo?

“Alimenti sani nei distributori automatici”

del 19 novembre 2015

In data 14 aprile 2014 il Gran Consiglio accoglieva la mozione da me presentata in data 29 novembre 2011 “Alimenti sani nei distributori automatici”.

Cosa è stato fatto fino ad ora per attuarla?

Patrizia Ramsauer

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

A che punto siamo (2)?

“Affinché si rispetti la legge e si abbia maggior controllo sui cani”

del 19 novembre 2015

In data 3 novembre 2014 il Gran Consiglio accoglieva l'iniziativa parlamentare generica da me presentata in data 24 settembre 2012 “Affinché si rispetti la legge e si abbia maggior controllo sui cani”.

Cosa è stato fatto fino ad ora per attuarla?

Patrizia Ramsauer

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Migliorare la qualità della rete di uffici postali e rafforzare il ruolo delle autorità comunali in relazione alla distribuzione territoriale degli uffici postali

del 23 novembre 2015

Negli ultimi anni sono state decise in maniera unilaterale da parte della Posta molte chiusure di uffici postali, in alcuni casi trasformate in agenzie postali con servizi all'utenza nettamente inferiori rispetto a un regolare ufficio postale. Queste chiusure sono state criticate dalla cittadinanza e sono state oggetto di raccolte di firme, come avvenuto recentemente nei comuni di Chiasso (1038 firme), Mendrisio (1838) e Collina d'oro (1001).

Ad ogni chiusura o trasformazione di un ufficio postale, la Posta informa in maniera puramente formale le autorità comunali senza peraltro dover tener veramente conto del loro preavviso. Anche qualora queste ultime dovessero adire la Commissione federale delle poste (PostCom), è la Posta ad avere l'ultima parola sulla rete di distribuzione territoriale dei suoi uffici postali, siccome la PostCom emana una semplice raccomandazione.

Di fatto, oggi la Posta definisce autonomamente l'assetto della distribuzione territoriale dei suoi uffici postali senza che esista la possibilità di agire formalmente e in maniera coercitiva contro operazioni di ottimizzazione finanziaria, magari a discapito del servizio alla sua utenza.

In realtà le autorità comunali sono fra gli organi democratici più legittimati nella valutazione dei bisogni attuali e futuri della popolazione locale in merito ai servizi pubblici. Occorre quindi a nostro avviso rafforzare il ruolo dei Comuni nella definizione della rete territoriale degli uffici postali, mediante una modifica della legge federale.

La legge attuale prevede invero già un obbligo della Posta di consultare le autorità comunali nell'ambito della procedura ordinaria di modifica della rete territoriale degli uffici postali, ma tale consultazione non deve ridursi ad una mera formalità. Inoltre, anche ai cittadini deve essere data la possibilità di adire la PostCom, nelle stesse modalità di una iniziativa popolare comunale. I reclami inoltrati alla PostCom devono poi sfociare in una decisione formale impugnabile. In questo modo agli oppositori è data la possibilità di ricorso al TAF.

Inoltre, per continuare ad assicurare il miglior servizio postale, auspichiamo un adeguamento delle agenzie postali a standard più alti e maggiormente vicini agli uffici postali, sia per quanto attiene ai servizi offerti, sia in relazione alla formazione e allo statuto del personale impiegato nell'agenzia.

Considerate infine le raccolte firme avvenute negli ultimi mesi, ci chiediamo se anche la definizione stessa di rete postale non debba venir rivalutata, da una parte per verificare il servizio nelle regioni periferiche dopo le recenti modifiche, e dall'altra per tenere effettivamente in considerazione le esigenze dei cittadini in relazione ai cambiamenti più recenti, che oggi toccano ormai (anche) i comuni di media grandezza.

Per questi motivi noi proponiamo, attraverso un'iniziativa cantonale indirizzata alle Camere federali:

1. che la legislazione ridefinisca la procedura per la modifica della rete territoriale degli uffici postali nel senso che, a seguito dei reclami presentati alla PostCom, quest'ultima si pronunci con una decisione formale impugnabile e non con una semplice raccomandazione;
2. che anche i cittadini possano con una raccolta di firme, pari nel numero a quelle necessarie per una iniziativa comunale, opporsi alla decisione di chiusura di un ufficio postale davanti alla PostCom;
3. che venga operata una riflessione di fondo sull'adeguatezza dei criteri di raggiungibilità posti dall'art. 33 OPO (in particolare, sul requisito del 90% e sulla congruità del concetto di regioni di pianificazione);
4. che la legge preveda un maggior numero di servizi offerti dalle agenzie postali e di migliore qualità, elevando altresì le condizioni di formazione e di lavoro del personale assunto nelle agenzie.

Per il Gruppo socialista
Ivo Durisch

Ai sensi dell'art. 106 cpv. 3 LGC l'iniziativa cantonale è demandata alla Commissione della gestione e delle finanze.